

Strasburgo. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. GRANDE CAMERA. Caso LEYLA SAHIN contro TURCHIA. Sentenza del 10 novembre 2005. Ricorso n° 44774/98. Il diritto all'istruzione garantito dall' articolo 2 del Protocollo n. 1, della Convenzione europea dei Diritti Umani, si applica anche all'insegnamento di grado universitario. Il divieto del portamento del foulard islamico negli istituti dell'insegnamento di grado universitario in Turchia NON costituisce una violazione dei diritti e libertà enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione europea dei Diritti Umani, ed all'articolo 2 del Protocollo n. 1.

(traduzione **non** ufficiale della sentenza a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

STRASBURGO

GRANDE CAMERA

SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2005

Caso Leyla SAHIN contro TURCHIA.
Ricorso n° 44774/98.

Nel caso Leyla Sahin c. Turchia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, riunitasi in una Grande Camera composta da: I sigg. L. WILDHABER, *presidente*, C.L. ROZAKIS, J.-P. COSTA, i sigg. B.M. ZUPANCIC, R. TÜRMEN, la signora F. TULKENS, i sigg. C. BIRSAN, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, la signora N. VAJIC, il sig. M. UGREKHELIDZE, la signora A. MULARONI, il sig. J. BORREGO BORREGO, sig.re E. FURA-SANDSTRÖM, A. GYULUMYAN, i sigg. E. MYJER, S.E. JEBENS, *giudici*, e dal sig. T.L. EARLY, *cancelliere aggiunto della Grande Camera*.

Dopo averne deliberato in camera di consiglio il 18 maggio ed il 5 ottobre 2005,
Pronuncia la sentenza che segue, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1§. All'origine del caso vi è un ricorso (n. 44774/98) proposto contro la Repubblica della Turchia e di cui una cittadina di questo Stato, Sig.na Leyla Sahin ("la ricorrente"), aveva investito la Commissione europea per i Diritti dell'Uomo ("la Commissione") il 21 luglio 1998 ai sensi del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").

2§. La ricorrente è rappresentata dagli avvocati X. Magnée, avvocato a Bruxelles e K. Berzeg, avvocato ad Ankara. Il Governo turco ("il Governo") è rappresentato dal sig. M. Özmen, coagente.

3§. La ricorrente deduceva che la regolamentazione riguardante il portamento del foulard islamico negli istituti dell'insegnamento di grado universitario ha costituito una violazione dei diritti e libertà enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione, come pure all'articolo 2 del Protocollo n. 1.

4§. Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1 novembre 1998, data d'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione (articolo 5 § 2 del Protocollo n. 11).

5§. Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento).

6§. Con una decisione del 2 luglio 2002, il ricorso è stato dichiarato ricevibile da una Camera della suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: Sir Nicolas Bratza, il sig. M. Pellonpää, la signora E. Palm, i sigg. R. Türmen, il sig. Fischbach, J. Casadevall e S. Pavlovski, come pure del sig. M. O'Boyle, cancelliere di sezione.

7§. Un'udienza che riguardava le questioni di merito (articolo 54 § 3 del Regolamento) si è svolta in pubblico il 19 novembre 2002 al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo.

8§. Nella sua sentenza del 29 giugno 2004 ("la sentenza della Camera"), la Camera ha dichiarato, all'unanimità, che non vi era stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione a causa del divieto incriminato, e che nessuna questione distinta si poneva dal punto di vista degli articoli 8 e 10, dell'articolo 14 combinato con l'articolo 9 della Convenzione, e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

9§. Il 27 settembre 2004, la ricorrente ha chiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera (articolo 43 della Convenzione).

10§. Il 10 novembre 2004, il collegio della Grande Camera ha deciso di accogliere la domanda di rinvio (articolo 73 del Regolamento).

11§. La composizione della Grande Camera è stata stabilita ai sensi degli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del Regolamento.

12§. Tanto la ricorrente che il Governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito del caso.

13§. Un'udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 18 maggio 2005 (articolo 59 § 3 del Regolamento).

Sono comparsi :

- *per il Governo*

i sigg. M. ÖZMEN, *cogente*

E. ISCAN, *avvocato*,

le sig.re A. EMÜLER, G. AKYÜZ, D. KILISLIOGLU, *consulenti*;

- *per la ricorrente*

Avvocati X. MAGNÉE, K. BERZEG, *avvocati*.

La Corte ha ascoltato nelle loro dichiarazioni l'avv. Berzeg ed il sig. Özmen, quindi l'avv. Magnée.

IN FATTO

.I LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

14§. La ricorrente è nata nel 1973 e vive a Vienna dal 1999, anno in cui ha lasciato Istanbul per proseguire i suoi studi di medicina alla facoltà di medicina dell'università di questa città. Ella proviene da una famiglia tradizionale che pratica la religione musulmana e porta il foulard islamico per rispettare un precetto religioso.

A La circolare del 23 febbraio 1998.

15§. Il 26 agosto 1997, la ricorrente, allora studentessa del quinto anno alla facoltà di medicina dell'università di Bursa, si iscrisse alla facoltà di medicina di Cerrahpasa dell'Università di Istanbul. Afferma avere portato il foulard islamico durante i suoi quattro anni di studi di medicina all'università di Bursa come per il periodo seguente e fino a febbraio 1998.

16§. Il 23 febbraio 1998, il rettore dell'Università di Istanbul adottò una circolare. La parte pertinente di questa è formulata come segue:

<<Ai sensi della Costituzione, della legge, dei regolamenti, e conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo ed alle decisioni adottate dai comitati amministrativi delle università, le studentesse che hanno "la testa coperta" (che porta il foulard islamico) e gli studenti che portano la barba (compresi gli studenti stranieri) non devono essere accettati ai corsi, tirocini ed esercitazioni. Di conseguenza, il nome ed il numero di matricola delle studentesse che indossano il foulard islamico o degli studenti barbuti non devono essere inseriti negli elenchi di censimento degli studenti. Tuttavia, se gli studenti il cui nome ed il numero di matricola non appaiono su quest'elenchi insistono per assistere alle esercitazioni ed entrare nelle sale di corso, occorre informarli della situazione e se non vogliono uscire, occorre rilevare i loro nomi e numeri di matricola ed informarli che non possono assistere ai corsi. Se persistono a non volere uscire dalle aule dei corsi, l'insegnante redige un verbale che constata la situazione e la sua impossibilità di tenere il corso ed egli porta così urgentemente la situazione alla conoscenza delle autorità dell'università per la sanzione.>>

17§. Conformemente alla circolare precitata, il 12 marzo 1998, l'accesso alle prove scritte del corso d'oncologia fu rifiutato alla ricorrente dai sorveglianti poiché portava il foulard islamico. D'altra parte, il 20 marzo 1998, la Sig.na Sahin si rivolse al segretariato della cattedra di traumatologia ortopedica per la sua iscrizione amministrativa, che le fu rifiutata a causa del portamento del foulard. Parimenti, il 16 aprile ed il 10 giugno 1998, sempre per la stessa ragione, ella non fu ammessa nel corso di neurologia ed alle prove scritte del corso di salute popolare.

B. Il ricorso in annullamento introdotto dalla ricorrente contro la circolare del 23 febbraio 1998.

18§. Il 29 luglio 1998, la ricorrente inoltrò un ricorso in annullamento contro la circolare del 23 febbraio 1998. Nella sua memoria, sosteneva che la circolare in questione e la sua applicazione costituiva un danno ai suoi diritti garantiti dagli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione come pure dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 nella misura in cui, da un lato, la circolare non aveva basi legali e, dall'altro, il rettorato non disponeva di potere di regolamentazione in materia.

19§. Con una sentenza pronunciata il 19 marzo 1999, il tribunale amministrativo di Istanbul rigettò l'istanza della ricorrente, considerando che ai sensi dell'articolo 13 b) della legge n. 2547 relativa all'insegnamento di grado universitario (paragrafo 52 sotto), il rettore di un'università, come organo esecutivo di tale istituto, disponeva di un potere regolamentare in materia di abbigliamento degli studenti al fine di garantire il mantenimento dell'ordine. Questo potere regolamentare doveva essere esercitato conformemente alla legislazione pertinente ed alle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato. Riferendosi alla giurisprudenza consolidata di quest'ultimi, il tribunale amministrativo concluse che né la regolamentazione controversa né le misure individuali potevano essere considerate illegali.

20§. Il 19 aprile 2001, il Consiglio di Stato respinse l'appello della ricorrente.

C. Le sanzioni disciplinari inflitte alla ricorrente

21§. Nel maggio 1998, una procedura disciplinare fu avviata contro la ricorrente ai sensi dell'articolo 6 a) del regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti (paragrafo 50 sotto) a causa dell'inosservanza da parte di costei delle norme riguardanti l'abbigliamento.

22§. Il 26 maggio 1998, considerando il fatto che la Sig.na Sahin manifestava con il suo comportamento la volontà di continuare a partecipare ai corsi e/o alle esercitazioni portando il foulard, il decano della facoltà dichiarò che l'atteggiamento della ricorrente e l'inosservanza di costei delle norme riguardanti l'abbigliamento non erano in linea con la dignità che richiede la qualità di studente. Decise di conseguenza di infliggergli un avvertimento.

23§. Il 15 febbraio 1999, una riunione non autorizzata tendente a protestare contro le norme riguardanti l'abbigliamento accadde davanti all'ufficio del decano della facoltà di medicina di Cerrahpasa.

24§. Il 26 febbraio 1999, il decano della facoltà avviò una procedura disciplinare diretta tra gli altri contro la ricorrente a causa della sua partecipazione alla riunione in questione. Il 13 aprile 1999, dopo averla ascoltata, il decano della facoltà le inflisse un'esclusione di un semestre, a norma dell'articolo 9 j) del regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti (paragrafo 50 sotto).

25§. Il 10 giugno 1999, la ricorrente inoltrò un ricorso in annullamento contro questa sanzione disciplinare davanti al tribunale amministrativo di Istanbul. Questo ricorso fu respinto il 30 novembre 1999 dal tribunale amministrativo di Istanbul poiché la misura controversa non poteva essere considerata illegale, tenuto conto degli atti del fascicolo e della giurisprudenza stabilita in materia.

26§. A seguito dell'entrata in vigore il 28 giugno 2000 della legge n. 4584 che prevedeva l'amnistia delle sanzioni disciplinari pronunciate contro gli studenti e l'annullamento delle conseguenze relative, tutte le sanzioni inflitte alla ricorrente furono amnistrate e tutte le conseguenze relative cancellate.

27§. Il 28 settembre 2000, fondandosi sulla legge n. 4584, il Consiglio di Stato decise che non c'era motivo di esaminare il merito dell'appello della ricorrente contro la sentenza del 30 novembre 1999.

28§. Nel frattempo, il 16 settembre 1999, la ricorrente abbandonò i suoi studi in Turchia e si iscrisse all'università di Vienna per proseguire i suoi studi di grado universitario.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI PERTINENTI

A La Costituzione

29§. Le disposizioni pertinenti della Costituzione sono formulate in questi termini:

Articolo 2

<<La Repubblica della Turchia è uno Stato di diritto democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, di solidarietà nazionale e di giustizia, legato al nazionalismo di Atatürk e basandosi sui principi fondamentali enunciati nel preambolo.>>

Articolo 4

<<Le disposizioni del primo articolo della Costituzione che precisa che la forma dello Stato sia quella di una Repubblica, come pure le disposizioni dell'articolo 2 relative alle caratteristiche della Repubblica e quelle dell'articolo 3 non possono essere modificate e la loro modifica non può essere proposta>>.

Articolo 10

<<Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge senza alcuna discriminazione fondata sulla lingua, la razza, il colore, il sesso, l'opinione politica, la credenza filosofica, la religione, l'appartenenza ad una corrente religiosa o di altre ragioni simili.

Le donne e gli uomini hanno uguali diritti. Lo Stato è obbligato a garantire la messa in pratica di quest'uguaglianza.

Non si possono accordare privilegi ad un individuo, una famiglia, un gruppo o una classe qualunque.

Gli organi dello Stato e le autorità amministrative sono obbligati ad agire conformemente al principio dell'uguaglianza davanti alla legge in qualsiasi circostanza.>>

Articolo 13

<<I diritti e libertà fondamentali possono essere limitati soltanto per ragioni previste da disposizioni particolari della Costituzione ed ai sensi della legge, e sempre che queste limitazioni non mettano in pericolo l'essenza stessa dei diritti e libertà. Le limitazioni i cui diritti e libertà fondamentali sono oggetto non possono essere in contraddizione né con la lettera e lo spirito della Costituzione, né con le esigenze di un ordine sociale democratico e laico, e devono rispettare il principio di proporzionalità. >>

Articolo 14

<< I diritti e libertà citati nella Costituzione non possono essere esercitati allo scopo di mettere in pericolo l'integrità territoriale dello Stato e l'unità della nazione, di eliminare la Repubblica democratica e laica fondata sui diritti dell'uomo.

Nessuna disposizione della Costituzione può essere interpretata nel senso che essa accorderebbe allo Stato o ad individui il diritto di condurre attività destinate a distruggere i diritti e libertà fondamentali iscritti nella Costituzione o limitare questi diritti e libertà in una misura che supera quella che è prevista dalla Costituzione.

La legge fissa le sanzioni applicabili a coloro che conducono attività contrarie a queste disposizioni.>>

Articolo 24

<<Ciascuno ha diritto alla libertà di coscienza, di credenza e di convinzione religiosa.

Le preghiere, i riti e le cerimonie religiosi sono liberi a condizione non di violare le disposizioni dell'articolo 14.

Nessuno può essere costretto a partecipare a delle preghiere o a cerimonie e riti religiosi né a rivelare le sue credenze e le sue convinzioni religiose; nessuno può essere rimproverato né accusato a causa delle sue credenze o convinzioni religiose.

L'istruzione e l'insegnamento religioso ed etico sono impartiti sotto la sorveglianza ed il controllo dello Stato. L'insegnamento della cultura religiosa e della morale appare fra i corsi obbligatori impartiti negli istituti d'istruzione primaria e secondaria. Oltre a questi casi, l'istruzione e l'insegnamento religiosi sono subordinati alla volontà propria di ciascuno e, per quanto riguarda i minori, a quella dei loro rappresentanti legali.

Nessuno può, in qualunque modo, sfruttare la religione, i sentimenti religiosi o le cose considerate come sacre dalla religione, né approfittarne allo scopo di far basare, anche parzialmente, l'ordinamento sociale, economico, politico o giuridico dello Stato su precetti religiosi o di garantirsi un interesse o un'influenza sul piano politico o personale. >>

Articolo 42

<<Nessuno può essere privato del suo diritto all'educazione ed all'istruzione.

Il contenuto del diritto all'istruzione è definito e regolamentato dalla legge.

L'istruzione e l'insegnamento sono garantiti sotto la sorveglianza ed il controllo dello Stato, conformemente ai principi e riforme di Atatürk e secondo le norme della scienza e della pedagogia contemporanee. Non può essere creato un istituto d'istruzione o d'insegnamento in opposizione con questi principi.

La libertà d'istruzione e d'insegnamento non dispensa dal dovere di lealtà verso la Costituzione.

L'insegnamento elementare è obbligatorio per tutti i cittadini dei due sessi ed è gratuito nelle scuole dello Stato.

Le norme alle quali devono conformarsi le scuole private dei gradi primari e secondari sono determinate dalla legge in modo atto a garantire il livello fissato per le scuole dello Stato.

Lo Stato accorda ai bravi allievi che sono sprovvisti di mezzi finanziari l'aiuto necessario per permettere loro di proseguire i loro studi, sotto forma di borse o con altre vie. Lo Stato adotta le misure idonee in attesa di rendere utili alla società le persone il cui stato richiede un'istruzione speciale.

Negli istituti d'istruzione e d'insegnamento si possono perseguire soltanto attività che si riferiscono all'istruzione, all'insegnamento, alla ricerca ed allo studio. Nessun ostacolo può essere portato a quest'attività in qualunque modo (...)>>

Articolo 153

<< Le sentenze della Corte costituzionale sono definitive. Le sentenze d'annullamento non possono essere rese pubbliche prima di essere state motivate per iscritto.

Quando la Corte costituzionale annulla l'insieme o un articolo di una legge o di un decreto legge, essa non può sostituirsi al legislatore stabilendo una disposizione suscettibile di comportare una nuova applicazione.

(...)

Le sentenze della Corte costituzionale sono immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale e vincolano gli organi del legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario come pure le autorità amministrative e le persone fisiche e giuridiche.>>

B. Cronistoria e contesto

1 Il principio di laicità ed il portamento di abbigliamenti religiosi

30§. La Repubblica turca si è costruita attorno alla laicità. Prima e dopo della proclamazione della Repubblica il 29 ottobre 1923, la separazione delle sfere pubblica e religiosa fu ottenuta attraverso molte riforme rivoluzionarie: il 3 marzo 1923, fu abolito il califfato; il 10 aprile 1928, fu eliminata la disposizione costituzionale secondo la quale l'islam era la religione di Stato; infine, con una revisione costituzionale intervenuta il 5 febbraio 1937, il principio di laicità acquisì valore costituzionale (articolo 2 della Costituzione del 1924 ed articolo 2 delle Costituzioni del 1961 ed il 1982, ripreso al paragrafo 29 sopra).

31§. Il principio di laicità si ispirava all'evoluzione della società ottomana nel corso del periodo che si situa tra XIX secolo e la proclamazione della Repubblica. L'idea di creare uno spazio pubblico moderno dove l'uguaglianza era garantita a tutti i cittadini senza distinzione di religione, di confessione e di sesso aveva già trovato un eco nei dibattiti ottomani del XIX secolo. I diritti delle donne hanno conosciuto un grande progresso durante questo periodo (la parità di trattamento nell'insegnamento, il divieto della poligamia nel 1914, il trasferimento della competenza giuridica in materia di affari familiari ai tribunali secolari instaurati nel XIX secolo).

32§. L'ideale repubblicano era definito attraverso la visibilità pubblica della donna e la sua partecipazione attiva alla società. Di conseguenza, all'origine, l'emancipazione della donna dal religioso e l'ammodernamento della società sono stati pensati insieme. Così, il 17 febbraio 1926, fu adottato il codice civile, che prevede l'uguaglianza dei sessi nel godimento dei diritti civili, in particolare nel settore del divorzio e della successione. In seguito, con la revisione costituzionale del 5 dicembre 1934 (articolo 10 della Costituzione del 1924), i diritti politici delle donne furono riconosciuti alla stregua di quelli degli uomini.

Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera sentenza 10.11.2005, caso Sahin c. Turchia

33§. Per quanto riguarda l'abbigliamento la prima disposizione adottata fu la legge n. 671 del 28 novembre 1925 relativa al portamento del cappello, che prevedeva l'abbigliamento come una questione relativa alla modernità. Inoltre il portamento di un abito religioso, qualunque fosse la religione o la credenza interessata, fu vietato al di fuori dei luoghi di culto e delle cerimonie religiose con la legge n. 2596 del 3 dicembre 1934 sulla regolamentazione del portamento di alcuni abiti.

34§. D'altra parte, ai sensi della legge n. 430 adottata il 3 marzo 1924 riguardante la fusione dei servizi d'istruzione, le scuole religiose furono chiuse e tutte le scuole furono collegate al ministero dell'istruzione. Questa legge fa parte delle leggi aventi valore costituzionale, protette dall'articolo 174 della Costituzione turca.

35§. In Turchia, il portamento del foulard islamico a scuola ed all'università è un fenomeno recente, che si è manifestato in particolare a partire dagli anni 1980. L'argomento è in gran parte discusso e continua ad essere oggetto di vivi dibattiti nella società turca. Per i partigiani del foulard islamico, si tratta di un obbligo e/o manifestazione legati all'identità religiosa. Per contro, i sostenitori della laicità, che fanno una differenza tra il *başörtüsü* (foulard tradizionale anatoliano, portato largo) ed il *türban* (foulard legato stretto che nasconde i capelli e la gola), considerano il foulard islamico come un simbolo dell'islam politico. In particolare, l'arrivo al potere il 28 giugno 1996 di un governo di coalizione costituito dal *Refah Partisi*, di tendenza islamista, ed il *Dogru Yol Partisi*, di tendenza di centro destra, ha dato un aspetto particolarmente politico a questo dibattito. L'ambiguità dell'attaccamento ai valori democratici che sorge dalle prese di posizione dei dirigenti del *Refah Partisi*, tra cui quella del primo ministro dell'epoca derivato da questo partito, e dei discorsi di questi dirigenti che raccomandano un sistema multi-giuridico che funziona secondo norme religiose diverse per ogni comunità religiosa, fu percepita nella società come una minaccia reale per i valori repubblicani e la pace civile (vedere *Refah Partisi (Partito della prosperità) ed altri c. Turchia* (Grande Camera), N. 41340/98, 42342/98, 41343/98 e 41344/98, CEDU 2003-II).

2. La regolamentazione dell'abbigliamento negli istituti dell'insegnamento di grado universitario e la giurisprudenza costituzionale

36§. Il primo testo in materia fu il regolamento del 22 luglio 1981 adottato dal Consiglio dei Ministri, che imponeva un abbigliamento semplice, senza eccesso e contemporaneo per il personale che lavora negli organismi ed istituzioni pubbliche come pure per gli impiegati e studentesse degli istituti collegati ai ministeri. Inoltre secondo questo regolamento, le donne, in occasione dell'esercizio della loro funzione, e le studentesse dovevano essere non velate negli istituti di insegnamento.

37§. Il 20 dicembre 1982, una circolare relativa al portamento del foulard negli istituti dell'insegnamento di grado universitario fu adottata dal Consiglio dell'insegnamento di grado universitario. Questo testo proibiva il portamento del foulard islamico nelle aule dei corsi. Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza del 13 dicembre 1984, confermò la legalità di questa regolamentazione e considerò che:

<<Al di là di una semplice abitudine innocente, il foulard sta diventando il simbolo di una visione contraria alle libertà della donna ed ai principi fondamentali della Repubblica.>>

38§ Il 10 dicembre 1988 entrò in vigore l'articolo 16 provvisorio della legge n. 2547 riguardante l'insegnamento di grado universitario ("legge n. 2547"). La disposizione in questione era così formulata:

<<Un abbigliamento o un aspetto contemporaneo è obbligatorio nei locali e corridoi degli istituti dell'insegnamento di grado universitario, scuole preparatorie, laboratori, cliniche e policlinici. Il portamento di un velo o di un foulard che copre il collo ed i capelli per ragioni di convinzione religioso è libero. >>

39§. Con una sentenza del 7 marzo 1989 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 5 luglio 1989, la Corte costituzionale dichiarò la disposizione precitata contraria agli articoli 2 (laicità), 10 (uguaglianza davanti alla legge) e 24 (libertà di religione) della Costituzione. Parimenti, considerò che questa disposizione non può neppure conciliarsi con il principio d'uguaglianza dei sessi che scaturiva, tra l'altro, dai valori repubblicani e rivoluzionari (preambolo ed articolo 174 della Costituzione).

Nella loro sentenza, i giudici costituzionali spiegarono innanzitutto che la laicità aveva acquisito valore costituzionale a causa dell'esperienza storica del paese e delle particolarità della religione musulmana rispetto alle altre religioni, e che costituiva una delle condizioni indispensabili della democrazia ed il garante della libertà di religione e del principio d'uguaglianza davanti alla legge. La laicità vietava anche allo Stato di testimoniare una preferenza per una religione o credenza e, di conseguenza, uno Stato laico non poteva invocare la convinzione religiosa nella sua funzione legislativa. Considerarono in particolare:

<<La laicità è l'organizzatrice civica della vita politica, sociale e culturale, che si fonda sulla sovranità nazionale, la democrazia, la libertà e la scienza. La laicità è il principio che offre all'individuo la possibilità di affermare la sua propria personalità grazie alla libertà di pensiero e che, realizzando la distinzione tra la politica e le credenze religiose, rende effettive le libertà di coscienza e di religione. Nelle società fondate sulla religione, che funzionano con il pensiero ed i regolamenti religiosi, l'organizzazione politica ha un carattere religioso. Nel regime laico, la religione è preservata da una politicizzazione. Essa non è più uno strumento dell'amministrazione e si mantiene al suo posto rispettabile, che è da valutare dalla coscienza di ognuno (...)>>

Sottolineando il carattere inviolabile della libertà di religione, di coscienza e di culto, i giudici costituzionali osservarono che questa libertà, che non poteva essere assimilata al portamento di un vestito religioso specifico, garantiva innanzitutto la libertà di aderire o no ad una religione. Rilevarono che, al di fuori del quadro intimo riservato all'individuo, la libertà di manifestare la religione poteva essere limitata per ragioni d'ordine pubblico allo scopo di preservare il principio di laicità.

Secondo i giudici costituzionali, ciascuno può vestirsi come vuole. Occorre anche rispettare i valori e tradizioni sociali e religiosi della società. Tuttavia, quando una forma di abbigliamento è imposta agli individui con riferimento ad una religione, questa è percepita e presentata come un insieme di valori incompatibile con i valori contemporanei. Per di più, in Turchia, dove la maggioranza della popolazione è di confessione musulmana, il fatto di presentare il portamento del foulard islamico come un obbligo religioso costringerebbe una discriminazione tra i praticanti, i credenti non praticanti ed i non credenti in funzione del loro abbigliamento, e significherebbe indubbiamente che le persone che non portano il foulard sono contro la religione o senza religione.

I giudici costituzionali sottolinearono anche che gli studenti devono potere lavorare e formarsi insieme in un clima di serenità, di tolleranza e di mutua assistenza senza che il portamento di segni d'appartenenza ad una religione glielo impedisca. Essi ritennero che, indipendentemente dalla questione intesa ad accertare se il foulard islamico fosse un precetto della religione musulmana, il riconoscimento giuridico di tale simbolo religioso in questi istituti non era neppure compatibile con la neutralità dell'insegnamento pubblico, nella misura in cui tale riconoscimento era tale da generare conflitti tra gli studenti in funzione delle loro idee o credenze religiose.

40§. Il 25 ottobre 1990 entrò in vigore l'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547, così formulato :

<<A condizione non di essere contrario alle leggi in vigore, l'abbigliamento è libero negli istituti dell'insegnamento di grado universitario.>

41§." Nella sua sentenza del 9 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 31 luglio 1991, la Corte costituzionale dichiarò la disposizione precitata conforme alla Costituzione, considerando che alla luce dei principi che scaturiscono dalla sua sentenza del 7 marzo 1989, questa non autorizzava il portamento del foulard per ragioni religiose negli istituti dell'insegnamento di grado universitario. Essa dichiarò in particolare:

<<(…) l'espressione " leggi in vigore " riguarda prima di qualsiasi cosa la Costituzione (...) Negli istituti dell'insegnamento di grado universitario, coprirsi il collo ed i capelli con un velo o un foulard per ragioni di convinzione religiosa sono contrari ai principi di laicità e d'uguaglianza. In questa situazione, la libertà di abbigliamento negli istituti dell'insegnamento di grado universitario riconosciuta nella disposizione controversa "non riguarda gli abiti di carattere religioso né il fatto di coprirsi il collo ed i capelli con un velo ed un foulard" (...) La libertà riconosciuta da questo articolo (articolo 17 provvisorio) è subordinata alla condizione non di essere contraria "alle leggi in vigore". Ora la sentenza della Corte costituzionale (del 7 marzo 1989) stabilisce che il fatto di coprirsi il collo ed i capelli con un foulard sia soprattutto contrario alla Costituzione. Di conseguenza, la condizione enunciata all'articolo precitato di non essere contraria alle leggi in vigore mette al di fuori del campo d'applicazione della libertà abbigliamento il fatto "di coprirsi il collo ed i capelli con un foulard" (...)>>

3. Applicazione all'Università di Istanbul

42§. Creata nel XV secolo, l'Università di Istanbul costituisce uno dei principali poli d'insegnamento di grado universitario pubblico in Turchia. È composta da diciassette facoltà di cui due di medicina, cioè la facoltà di medicina di Cerrahpasa e quella di Çapa, e di dodici scuole di grado universitario. Essa accoglie circa 50.000 studenti.

43§. Nel 1994, a seguito di una campagna di petizioni lanciata dalle studentesse iscritte al programma di formazione delle ostetriche della Scuola superiore delle professioni sanitarie dell'università, il rettore diffuse una nota d'informazione con la quale esprimeva il contesto nel quale si situa la questione del foulard islamico e la base giuridica della regolamentazione in materia. Egli dichiarò in particolare:

<<Il divieto del portamento del foulard da parte delle studentesse iscritte al programma di formazione delle ostetriche durante i corsi pratici non ha per oggetto di minacciare la loro libertà di coscienza e di religione, ma d'agire conformemente alle leggi e regolamenti in vigore. Quando esercita la sua professione, un'ostetrica o un infermiere è in uniforme. Quest'uniforme è descritta ed identificata dai regolamenti adottati dal ministero della Sanità (...) Le studentesse che desiderano essere ammesse a questa professione lo sappiano. Immaginate una studentessa ostetrica con un mantello a maniche lunghe che vuole prelevare un neonato da un'incubatrice o ivi installarlo o che assiste un medico in una sala operatoria o in una sala parto. >>

44§. Considerando che la manifestazione che mira ad ottenere l'autorizzazione di portare il foulard islamico in tutti gli spazi dell'università tendeva a prendere una piega suscettibile di mettere in pericolo l'ordine e la pace dell'università, della facoltà e dell'ospedale Cerrahpasa come pure della Scuola superiore delle professioni sanitarie, ed invocando in particolare i diritti dei pazienti, il rettore pregò le studentesse di rispettare le norme relative all'abbigliamento.

45§. La decisione riguardante l'abbigliamento degli studenti e dei pubblici impiegati adottata il 1 giugno 1994 dalla direzione dell'università è redatta come segue:

<<Nelle università, l'abbigliamento è definito dalle leggi e regolamenti. La Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza che impedisce il portamento di un abbigliamento religioso nelle università.

Questa sentenza vale per tutti gli studenti della nostra università così come per il personale accademico, amministrativo ed altro, a tutti i livelli. In particolare, le infermiere, ostetriche, medici e veterinari sono obbligati a rispettare, nel corso delle esercitazioni pratiche di sanità e di scienza applicata (lavori d'infermeria, di laboratorio, di sala operatoria, di microbiologia), la regolamentazione riguardante l'abbigliamento come definita dalle esigenze scientifiche e dalla legislazione. Coloro che non si conformano a questo abbigliamento non saranno accettati alle esercitazioni pratiche. >>

46§. Il 23 febbraio 1998 fu diffusa una circolare che disciplina l'entrata degli studenti barbuti e delle studentesse che portano il foulard islamico, firmata dal rettore dell'università di Istanbul (vedere il testo di questa circolare al paragrafo 16 sopra).

47§. La decisione n. 11 del 9 luglio 1998 adottata dall'università di Istanbul è redatta in questi termini:

<<1. Gli studenti dell'università di Istanbul sono obbligati a rispettare i principi giuridici e le norme relative all'abbigliamento definiti nelle decisioni della Corte costituzionale e degli alti organi giudiziari.

2. Gli studenti dell'Università di Istanbul non possono portare alcun abbigliamento che simbolizza o che manifesta una qualunque religione, confessione, razza, inclinazione politica o ideologica in nessun istituto e dipartimento dell'università di Istanbul ed in nessuno spazio che appartiene a questa università.

3. Gli studenti dell'Università di Istanbul sono obbligati a conformarsi, negli istituti e dipartimenti ai quali sono iscritti, alle norme che prescrivono abbigliamento particolari per ragioni legate alla professione.

4. Le fotografie rimesse dagli studenti dell'Università di Istanbul al loro istituto o dipartimento (devono essere prese) di "faccia", "la testa ed il collo scoperti", devono datare di meno di sei mesi e permettere di identificare facilmente lo studente.

5. Coloro che hanno un atteggiamento contrario ai punti sopra enunciati o che incoraggiano con le loro parole, i loro scritti o le loro attività tale atteggiamento saranno oggetto di una procedura in virtù delle disposizioni del Regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti. >>

4. Il regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti

48§. Il regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 1985, prevede cinque sanzioni disciplinari, cioè l'avvertimento, il biasimo, l'esclusione temporanea da una settimana ad un mese, l'esclusione temporanea da uno a due semestri e l'esclusione definitiva.

49§. Il semplice fatto di portare il foulard islamico nella cerchia delle università non è costitutivo di un'infrazione disciplinare.

50§. Ai sensi dell'articolo 6 a) del regolamento "il fatto di avere un comportamento ed un atteggiamento che non si addicono alla dignità che richiede la qualità d'allievo" costituisce un atto o comportamento che richiede un avvertimento. Un biasimo sarà inflitto tra l'altro quando uno studente ha un atteggiamento tale da scuotere il sentimento di stima e di fiducia che richiede la qualità di studente o quando disturba l'ordine dei corsi, seminari, esercitazioni pratiche, in laboratorio o in seminario (articolo 7 a) ed e)). Uno studente che limita direttamente o indirettamente la libertà di apprendere ed insegnare e che ha un atteggiamento tale da rompere la calma, la pace e l'atmosfera di lavoro degli istituti dell'insegnamento di grado universitario o che si dedica ad attività politiche in tale istituto è sanzionato con un'esclusione temporanea che va da una settimana ad un mese (articolo 8 a) e c)). Ai sensi dell'articolo 9 j), il fatto di organizzare o partecipare a riunioni non autorizzate nella cerchia universitaria è punito con un'esclusione da uno a due semestri.

51§. La procedura d'indagine disciplinare è disciplinata dagli articoli da 13 a 34 del regolamento in questione. Ai sensi degli articoli 16 e 33, i diritti della difesa degli studenti devono essere rispettati ed il consiglio disciplinare deve prendere in considerazione la ragione che ha condotto lo studente a dedicarsi ad un'attività contraria al regolamento. Peraltro, tutte le sanzioni disciplinari possono essere sottoposte al controllo dei tribunali amministrativi.

5. *Il potere regolamentare degli organi di direzione delle università*

52§. Essendo le università persone giuridiche di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, esse sono dotate di un'autonomia, sotto il controllo dello Stato, che si traduce con la presenza al loro vertice di organi di direzione, tale il rettore, che dispone dei poteri attribuiti dalle leggi.

L'articolo 13 della legge n. 2547, nelle sue parti pertinenti, è così formulato:

<<(…) b. Poteri, competenze e responsabilità del rettore:

.1 Presiedere i consigli dell'università, eseguire le decisioni di quest'ultimi, esaminare le proposte dei consigli universitari e prendere le decisioni necessarie, e garantire il funzionamento coordinato degli istituti collegati all'università; (...)

5. Assicurare la sorveglianza ed il controllo delle unità dell'università e del suo personale di qualsiasi livello.

Il rettore è principalmente competente e responsabile per adottare, se necessario, misure di sicurezza; per assicurare la sorveglianza ed il controllo amministrativi e scientifici nel funzionamento dell'insegnamento (...)>>

53§. Il potere di controllo e di sorveglianza accordato al rettore dall'articolo 13 della legge n. 2547 è sottoposto al principio di legalità ed al controllo del giudice amministrativo.

C. L'efficacia vincolante della motivazione delle sentenze della Corte costituzionale

54§. Nella sua sentenza del 27 maggio 1999 (E. 1998/58, K. 1999/19), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 4 marzo 2000, la Corte costituzionale dichiarò in particolare:

"Il potere legislativo e l'esecutivo sono legati tanto dal dispositivo delle sentenze che dalla loro motivazione nell'insieme. Le sentenze, con la loro motivazione, contengono i criteri di valutazione delle attività legislative e ne definiscono le linee direttive."

D Diritto comparato

55§. Da più di una ventina di anni, il posto del velo islamico nell'insegnamento pubblico suscita controversie in Europa. Nella maggioranza dei paesi europei, il dibattito riguarda soprattutto gli istituti di insegnamento primario e secondario. Per contro, in Turchia, in Azerbaigian ed in Albania, questo dibattito ruota non soltanto attorno alla libertà personale ma anche sul significato politico del velo islamico. Infatti, in questi tre soli paesi, il portamento di quest'ultimo è regolamentato nello spazio universitario.

56§. In Francia, dove la laicità è considerata come una delle basi dei valori repubblicani, è stata adottata la legge del 15 marzo 2004 che inquadra, in applicazione del principio di laicità, il portamento di segni o abbigliamenti che manifestano un'appartenenza religiosa nelle scuole, collegi e licei pubblici. Questa legge inserisce nel codice dell'istruzione un articolo L. 141-5-1 così redatto: <<Nelle scuole, collegi e licei pubblici, è vietato il portamento di segni o abbigliamenti con i quali gli allievi manifestano ostentatamente un'appartenenza religiosa. Il regolamento interno ricorda che la applicazione di una procedura disciplinare è preceduta di un dialogo con l'allievo. >>

Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera sentenza 10.11.2005, caso Sahin c. Turchia

La legge si applica all'insieme delle scuole ed istituti d'istruzione pubblici, ivi comprese le formazioni post-maturità (classi preparatorie alle grandi scuole, sezioni di tecnico di grado universitario). Essa non è applicabile alle università pubbliche. Inoltre, riguarda, come indica la circolare del 18 maggio 2004, soltanto «i segni (...) il cui portamento conduce a farsi immediatamente riconoscere per la sua appartenenza religiosa, come il velo islamico, indipendentemente dal nome che gli danno, la kippa o una croce di dimensione manifestamente eccessiva.»>>

57§." In Belgio, non esiste una norma generale di divieto del portamento di segni religiosi nelle scuole. Nella comunità francese, il decreto del 13 marzo 1994 definisce la neutralità dell'insegnamento. Gli allievi sono normalmente autorizzati a sfoggiare un segno religioso. Da una parte, questa libertà si esercita alla sola condizione che siano salvaguardati i diritti dell'uomo, la reputazione altrui, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute e la moralità pubblica, e che sia rispettato il regolamento d'ordine interno. D'altra parte, l'insegnante deve vigilare che, sotto la sua autorità, non si sviluppino né il proselitismo religioso o filosofico né l'attivismo politico organizzati dagli o per gli allievi. Questo decreto cita come ragione di restrizione ammissibile il regolamento d'ordine interno dell'istituto. Inoltre, il 19 maggio 2004, la comunità francese ha adottato un decreto relativo alla applicazione della parità di trattamento. Per quanto riguarda la comunità fiamminga, la situazione degli istituti non è uniforme quanto alla questione dell'accettazione del portamento di segni religiosi. Alcuni istituti lo proibiscono, altri lo autorizzano. In quest'ultimo caso, restrizioni sono ammesse su base di criteri d'igiene e di sicurezza.

58§. In altri paesi, a volte dopo un lungo dibattito giuridico, l'istruzione pubblica accetta normalmente le giovani ragazze musulmane che portano il foulard islamico (Germania, Austria, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera).

59§. In Germania, dove il dibattito si era concentrato sul portamento del foulard islamico da parte degli insegnanti, la Corte costituzionale ha indicato il 24 settembre 2003 in un caso che opponeva una di loro al Land di Baden-Wurtemberg che l'assenza di divieto legislativo esplicito permetteva il portamento del foulard da parte degli insegnanti. Di conseguenza, essa ha imposto ai *Länder* l'obbligo di regolamentare l'abbigliamento degli insegnanti quando vogliono proibire loro il portamento del foulard islamico nelle scuole pubbliche.

60§. In Austria, non ci sono legislazioni specifiche sul portamento del foulard, del turban e della kippa. È in generale considerato che il divieto del portamento del velo è soltanto giustificato quando la salute o la sicurezza degli allievi è in causa.

61§. Nel Regno Unito, un atteggiamento tollerante prevale in relazione al portamento di segni religiosi da parte degli allievi. Difficoltà in relazione al portamento del velo islamico si verificano soltanto di rado. La questione è stata anche discussa nel quadro del principio d'eliminazione della discriminazione razziale a scuola in attesa di proteggere il carattere multiculturale degli istituti di insegnamento (vedere in particolare il caso *Mandla c. Dowell*, *The Law Reports* 1983, 548-570). La Commissione per l'uguaglianza razziale, i cui pareri costituiscono soltanto raccomandazioni, si è anche pronunciata sulla questione del foulard islamico nel 1988 in occasione del caso della *grammar school* di *D'Altrincham* che è arrivata ad un compromesso tra la scuola e la famiglia di due sorelle che desideravano portare il foulard islamico in una scuola privata. La scuola ha accettato il portamento del velo islamico, a condizione che quest'ultimo sia privo di qualsiasi decorazione e sia di colore blu marino, come l'uniforme della scuola, e mantenuto stretto al livello del collo.

Nel caso *R. (On the application of Begum) c. Headteacher and Governors of Denbigh High School* [2004], la *High Court of Justice* di Londra è stata chiamata a risolvere un caso che opponeva una allieva musulmana che desiderava portare a scuola lo *jilbab* (ampia toga che copre tutto il corpo). La scuola imponeva agli allievi un'uniforme, di cui una delle opzioni corrispondeva al portamento del velo ed un lungo abbigliamento tradizionale del subcontinente indiano (*shalwar kameez*). Nel giugno 2004, il tribunale ha respinto l'istanza dell'allievo e non ha ravvisato alcuna violazione della libertà di religione. Tuttavia, questa sentenza è stata annullata in appello nel marzo 2005 dalla Corte d'Appello, che ha accettato l'esistenza di un'ingerenza nella libertà di religione

dell'allievo, dato che una minoranza dei musulmani nel Regno Unito riteneva che ci fosse un obbligo religioso di portare lo *jilbab* a partire dall'età della pubertà e che l'allievo vi aderiva sinceramente. Quest'ingerenza non era stata giustificata dalle autorità scolastiche perché la procedura di decisione non era compatibile con la libertà di religione.

62§. In Spagna, la legislazione non proibisce in modo espresso il portamento di copri-capo religiosi da parte degli allievi nell'insegnamento pubblico. Due decreti reali del 26 gennaio 1996, applicabili per difetto nell'insegnamento elementare e secondario in mancanza di misure adottate dalle comunità autonome, competenti in materia, accordano ai consigli di istituto la competenza per adottare il regolamento interno, che può in particolare comportare disposizioni sull'abbigliamento. Nell'insieme, il portamento del foulard è accettato dagli istituti scolastici pubblici.

63§. In Finlandia ed in Svezia, il foulard islamico è stato ammesso a scuola. Tuttavia, una distinzione è fatta tra il *burka* (designa il velo integrale che copre tutto il corpo ed il viso) ed il *niqab* (velo che copre tutta la cima del corpo ad eccezione degli occhi). In particolare in Svezia, direttive costrittive sono state adottate nel 2003 dall'agenzia nazionale dell'istruzione. Esse autorizzano una scuola a proibire il *burka* ed il *niqab*, ma a condizione che simile misura sia adottata in uno spirito di dialogo sui valori comuni d'uguaglianza dei sessi e di rispetto del principio democratico sul quale si basa il sistema educativo.

64§. Nei Paesi Bassi, dove la questione del foulard islamico è recepita non dal punto di vista della libertà di religione ma sotto quello della discriminazione, il foulard islamico è generalmente tollerato. Nel 2003, è stata elaborata una direttiva non vincolante. Le scuole possono imporre uniformi agli allievi a condizione che le esigenze così previste non siano discriminatorie, che appaiano nella guida della scuola e che la loro ignoranza non sia sancita modo sproporzionato. D'altra parte, è considerato che il divieto del *burka* è giustificato per permettere di identificare le allieve o garantire la comunicazione con esse. Inoltre, la commissione per la parità di trattamento ha ritenuto, nel 1997, che proibire il portamento del velo durante i corsi di ginnastica per ragioni di sicurezza non era discriminatorio.

65§. Sembra che, in molti altri paesi, il foulard islamico non è ancora mai stato oggetto di una discussione giuridica approfondita, ed è ammesso nella scuola (Russia, Romania, Ungheria, Grecia, Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia).

E. I testi pertinenti del Consiglio d'Europa relativi all'insegnamento di grado universitario

66§. Per quanto riguarda i diversi testi adottati dal Consiglio d'Europa nel settore dell'insegnamento di grado universitario, occorre innanzitutto citare, fra i lavori dell'Assemblea Parlamentare, la Raccomandazione 1353 (1998) riguardante l'accesso delle minoranze all'insegnamento di grado universitario, adottata il 27 gennaio 1998, come pure, fra i lavori del Comitato dei Ministri, la Raccomandazione n. R (98) 3 sull'accesso all'insegnamento di grado universitario, adottata il 17 marzo 1998.

In materia, occorre anche citare una Convenzione congiunta del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, cioè la Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento di grado universitario nella regione europea, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 ed entrata in vigore il 1 febbraio 1999.

.67§. Nel suo preambolo, la Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento di grado universitario nella regione europea enuncia:

<<Coscienti del fatto che il diritto all'istruzione è un diritto dell'uomo e che l'insegnamento di grado universitario, che svolge un ruolo eminente nell'acquisizione e nel progresso della conoscenza, costituisce una ricchezza eccezionale culturale e scientifica, tanto per gli individui che per la società (...)>>

68§. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il 17 marzo 1998 la raccomandazione n. R (98) 3 sull'accesso all'insegnamento di grado universitario. Ai sensi del preambolo di questo testo:

<<l'insegnamento di grado universitario ha un ruolo essenziale da giocare nella promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e nel rafforzamento della democrazia pluralistica e della tolleranza (e) (...) l'allargamento delle possibilità di partecipazione all'insegnamento di grado universitario ai membri di tutti i gruppi della società può contribuire a garantire la democrazia ed instaurare la fiducia in situazioni di tensione sociale (...)>>

69§. Parimenti, l'articolo 2 della Raccomandazione 1353 (1998) riguardante l'accesso delle minoranze all'insegnamento di grado universitario, adottata il 27 gennaio 1998 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, è così formulato:

<<L'istruzione è un diritto fondamentale della persona e, quindi, l'accesso a tutti i livelli d'insegnamento, ivi compreso il grado universitario, dovrebbe essere aperto nelle stesse condizioni a tutti i residenti permanenti degli Stati firmatari della Convenzione culturale europea.>>

IN DIRITTO

I SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

70§. La ricorrente sostiene che il divieto di portare il foulard islamico negli istituti dell'insegnamento di grado universitario costituisce una violazione ingiustificata al suo diritto alla libertà di religione, in particolare al suo diritto di manifestare la sua religione.

Essa invoca l'articolo 9 della Convenzione, così formulato:

<<1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e libertà altrui. >>

A." Sentenza della Camera

71§. La Camera ha constatato che la regolamentazione dell'Università di Istanbul, che sottopone il portamento del foulard islamico a restrizioni, e le misure d'applicazione là afferenti hanno costituito un'ingerenza nell'esercizio da parte della ricorrente del diritto di manifestare la sua religione. Ha concluso che quest'ingerenza era prevista dalla legge, perseguiva uno degli obiettivi legittimi enunciati nel secondo paragrafo dell'articolo 9 ed era giustificata nel suo principio e proporzionata agli obiettivi perseguiti, e poteva dunque essere considerata come "necessaria in una società democratica" (paragrafi 66-116 della sentenza della Camera).

B. Tesi delle parti davanti alla Grande Camera

72§. Nella sua domanda di rinvio alla Grande Camera del 27 settembre 2004 e nella sua difesa orale all'udienza, la ricorrente ha contestato le considerazioni che hanno condotto la Camera a concludere per l'assenza di violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

73§. In compenso, nelle sue osservazioni presentate alla Grande Camera il 27 gennaio 2005, la ricorrente ha combattuto l'idea di ottenere il riconoscimento giuridico del portamento del foulard islamico ovunque per tutte le donne, ed ha in particolare detto questo: <<La sentenza di sezione presuppone l'idea che il portamento del foulard non sia sempre protetto dalla libertà di religione. (Io) non contesto quest'approccio.>>

74§. Il Governo chiede alla Grande Camera di ratificare la constatazione della Camera secondo la quale non vi è stata violazione dell'articolo 9.

C. Valutazione della Corte

75§. La Corte deve ricercare se vi è stata ingerenza nel diritto della ricorrente garantito dall'articolo 9 e, nell'ipotesi affermativa, se quest'ingerenza "fosse prevista dalla legge", perseguisse un obiettivo legittimo e fosse "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione.

.1. Sull'esistenza di un'ingerenza

76§. La ricorrente dichiara che il suo abbigliamento deve essere trattato come l'osservanza di una norma religiosa, che ella considera come una "pratica riconosciuta". Sostiene che la restrizione controversa, cioè la regolamentazione del portamento del foulard islamico nella cerchia universitaria, costituisce un'ingerenza manifesta nel suo diritto alla libertà di manifestare la sua religione.

77§. Il Governo non si è pronunciato su questa questione davanti alla Grande Camera.

78§. Per quanto riguarda l'esistenza di un'ingerenza, la Grande Camera sottoscrive le seguenti constatazioni della Camera (paragrafo 71 della sua sentenza):

<<Secondo la ricorrente, rivestendo un foulard, ella obbedisce ad un precetto religioso e, in questa prospettiva, manifesta la sua volontà di conformarsi strettamente agli obblighi della religione musulmana. Di conseguenza, si può considerare che si tratta di un atto motivato o ispirato da una religione o una convinzione e, senza pronunciarsi sulla questione intesa ad accertare se quest'atto, in tutti i casi, costituisce il compimento di un dovere religioso, la Corte partirà dal principio che la regolamentazione controversa, che sottopone il portamento del foulard islamico a restrizioni di luogo e di forma nelle università, ha costituito un'ingerenza nell'esercizio da parte della ricorrente del diritto di manifestare la sua religione.>>

2. Prevista dalla legge

.a) Tesi delle parti davanti alla Grande Camera

79§. La ricorrente fa valere l'assenza di norma di "diritto scritto" che proibisca di proseguire i suoi studi all'università ad una donna vestita di un foulard islamico, al momento della sua iscrizione all'università nel 1993 e nel periodo che ne è seguito. Spiega in particolare che ai sensi del regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti, il semplice fatto di portare il foulard islamico non è costitutivo di un'infrazione (paragrafi 49 e 50 sopra). Infatti, il primo atto regolamentare restrittivo applicabile al suo riguardo sarà, quattro anni e mezzo più tardi, la circolare del rettorato del 23 febbraio 1998.

.80§. Secondo la ricorrente, non si può sostenere che la fonte legale della regolamentazione controversa era la giurisprudenza dei tribunali turchi, dato che quest'ultimi, abilitati solo ad

applicare la legge, non hanno competenza per elaborare nuove norme di diritto. Nelle sue sentenze del 7 marzo 1989 e del 9 aprile 1991 (paragrafi 39 e 41 sopra), la Corte costituzionale non ha certamente ecceduto i suoi poteri ponendo un divieto nei confronti dei privati. Tuttavia, il legislatore non ha dedotto dalla prima sentenza della Corte costituzionale un'ingiunzione di proibire il portamento del foulard islamico. Ora, nessuna disposizione delle leggi in vigore vieta alle studentesse di portare una foulard nella cerchia degli istituti dell'insegnamento di grado universitario, e la motivazione sviluppata dalla Corte costituzionale per sostenere la sua conclusione non ha valore giuridico.

81§. Secondo la ricorrente, non vi è alcun dubbio che le autorità universitarie, compresi i rettorati ed i decani, possono esercitare le competenze che sono attribuite loro dal diritto. D'altra parte, la dimensione, i limiti, le procedure d'esercizio come le misure volte ad evitare un esercizio abusivo di queste competenze sono parimenti definite dal diritto. Ma nella specie, né le leggi in vigore né il regolamento sulla procedura disciplinare degli studenti attribuiscono al rettorato la competenza ed il potere di rifiutare alle studentesse che "portano il foulard" l'accesso ai locali dello istituto o alle aule d'esame. Dopo tutto, secondo essa, il potere legislativo non ha mai adottato una posizione generale che proibisce il portamento di segni religiosi nelle scuole e nelle università e, in alcun momento, si è costituita nel Parlamento tale volontà, nonostante il fatto che il portamento del foulard islamico era oggetto di una molto vivace discussione. D'altra parte, in alcun regolamento d'ordine generale le autorità amministrative hanno adottato disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni disciplinari alle studentesse che portano un foulard in uno istituto dell'insegnamento di grado universitario, il che significa l'assenza di tale divieto.

82§. Agli occhi della ricorrente, l'ingerenza nel suo diritto non aveva carattere prevedibile e non si basava su una "legge" ai sensi della Convenzione.

83§. Il Governo si è limitato a chiedere alla Grande Camera di ratificare la constatazione della Camera su questo punto.

.b) Valutazione della Corte

84§ La Corte ricorda la sua giurisprudenza consolidata secondo la quale l'espressione "prevista dalla legge" vuole in un primo tempo che la misura incriminata abbia una base nel diritto nazionale, ma riguardi anche la qualità della legge in questione: quest'espressione esige l'accessibilità della legge alle persone interessate ed una formulazione abbastanza precisa per permettere loro - circondandosi, all'occorrenza, di consulenti illuminati - di prevedere, con un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato e di regolare la loro condotta (*Gorzelik ed altri c. Polonia* (Grande Camera), n. 44158/98, § 64, CEDU 2004...).

85§. La Corte osserva che le argomentazioni della ricorrente relative alla allegata imprevedibilità del diritto turco non riguardano la circolare del 23 febbraio 1998 sulla quale era fondato il divieto d'accesso ai corsi, tirocini ed esercitazioni pratiche alle studentesse velate. In effetti, questo testo emanava dal rettore dell'Università di Istanbul, che ha agito come persona soprattutto competente e responsabile, incaricata di assicurare la sorveglianza ed il controllo amministrativi e scientifici nel funzionamento dell'università; egli ha adottato la circolare in questione nel quadro legale definito dall'articolo 13 della legge n. 2547 (paragrafo 52 sopra) e conformemente ai testi regolamentari adottati anteriormente.

86§. Secondo la ricorrente, tuttavia, questo testo non è compatibile con l'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547 nella misura in cui il suddetto articolo non proibiva il portamento del foulard islamico, e non esiste alcuna norma legislativa suscettibile di costituire la fonte legale di una disposizione regolamentare.

87§. La Corte deve dunque ricercare se l'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547 può costituire la base legale della circolare in questione. Essa ricorda a tale riguardo che spetta in sommo grado alle autorità nazionali, e singolarmente alle corti e tribunali, di interpretare ed

applicare il diritto nazionale (*Kruslin c. Francia*, sentenza del 24 aprile 1990, serie A n. 176-A, p. 21, § 29). Ma, i tribunali amministrativi, per rigettare il capo fondato sull'illegalità del testo controverso, si è basata sulla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale (paragrafo 19 sopra).

88§. D'altra parte, per quanto riguarda l'espressione "prevista dalla legge" che appare negli articoli da 8 ad 11 della Convenzione, la Corte ricorda di avere sempre inteso il termine "legge" nella sua accezione "materiale" e non "formale"; vi ha incluso allo stesso tempo il "diritto scritto", che comprende tanto testi di rango infralegislativo (*De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 45, § 93) che degli atti regolamentari presi da un ordine professionale, per delega del legislatore, nel quadro del suo potere normativo autonomo (*Bartold c. Germania*, sentenza del 25 marzo 1985, serie A n. 90, p. 21, § 46) ed il "diritto non scritto". La "legge" deve comprendersi come includendo il testo scritto ed il "diritto elaborato" dai giudici (vedere, tra l'altro, *Sunday Times c. Regno Unito (n. 1)*, sentenza del 26 aprile 1979, serie A n. 30, p. 30, § 47, *Kruslin*, precitata, § 29 *in fine*, e *Casado Coca c. Spagna*, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A, p. 18, § 43). Per riassumere, la "legge" è il testo in vigore così come le giurisdizioni competenti lo hanno interpretato.

89§. Occorre di conseguenza esaminare la questione sulla base, non soltanto della formulazione dell'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547, ma anche della giurisprudenza pertinente dei tribunali interni.

A tale riguardo, alla lettura del suddetto articolo, come la Corte costituzionale lo ha sottolineato nella sua sentenza del 9 aprile 1991 (paragrafo 41 sopra), la libertà d'abbigliamento negli istituti dell'insegnamento di grado universitario non è assoluta. Ai termini del suddetto articolo, l'abbigliamento degli studenti è libero "a condizione non di essere contrario alle leggi in vigore".

90§. La vertenza riguarda allora il significato delle parole "leggi in vigore" che appaiono nella disposizione precitata.

91§. La Corte ricorda che la portata della nozione di prevedibilità dipende in gran parte dal testo di cui si tratta, dal settore che copre e dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. Occorre in più attenersi allo spirito tanto chiaro di quanto la stesura di una disposizione legale possa essere, esiste inevitabilmente un elemento d'interpretazione giudiziaria, poiché occorrerà sempre delucidare i punti oscuri ed adattarsi alle circostanze particolari. Da solo, un certo dubbio a proposito di casi limite non basta a rendere l'applicazione di una disposizione legale imprevedibile. Inoltre, tale disposizione non urta con l'esigenza di prevedibilità ai fini della Convenzione del semplice fatto che si presta a più di un'interpretazione. La funzione di sentenza affidata alle giurisdizioni serve precisamente a dissipare i dubbi che potrebbero esistere quanto all'interpretazione delle norme, considerando le evoluzioni della prassi quotidiana (*Gorzelik ed altri*, precitato, § 65).

92§. La Corte nota a tale riguardo che, nella sua sentenza precitata, la Corte costituzionale ha considerato che i termini "leggi in vigore" includono necessariamente la Costituzione. Risulta d'altra parte da questa sentenza che il fatto di autorizzare le studentesse "a coprirsi il collo ed i capelli con un velo o un foulard per ragioni di convinzione religiosa" nelle università era contrario alla Costituzione (paragrafo 41 sopra).

93§. Questa giurisprudenza della Corte costituzionale, avente efficacia vincolante (paragrafi 29 e 54 sopra) ed essendo accessibile dal momento che era stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 31 luglio 1991, completava la lettera dell'articolo 17 provvisorio e si allineava alla giurisprudenza costituzionale precedente (paragrafo 39 sopra). All'eccedenza, già da lunghi anni, il Consiglio di Stato considerava che il portamento del foulard islamico da parte delle studentesse non era compatibile con i principi fondamentali della Repubblica, dal momento che quest'ultimo era sul punto di diventare il simbolo di una visione contraria alle libertà della donna ed ai principi fondamentali (paragrafo 37 sopra).

94§. Per quanto riguarda l'argomentazione della ricorrente secondo la quale il potere legislativo non ha mai adottato tale divieto, la Corte ricorda soltanto che non le compete di pronunciarsi

sull'opportunità delle tecniche scelte dal legislatore di uno Stato convenuto per regolamentare questo o quel settore; il suo ruolo si limita a verificare se i metodi adottati e le conseguenze che comportano sono in conformità con la Convenzione (*Gorzelik ed altri*, precitato, § 67).

95§ Inoltre, la Corte ritiene che, se l'Università di Istanbul od altre università hanno applicato più o meno strettamente una norma esistente, tale l'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547, letto alla luce della giurisprudenza pertinente, in funzione del contesto e delle particolarità delle formazioni proposte, tale pratica, da sola, non rende questa norma imprevedibile. Infatti, nel sistema costituzionale turco, gli organi direttivi delle università non possono mai portare una restrizione ai diritti fondamentali senza una base legale (vedere l'articolo 13 della Costituzione, paragrafo 29 sopra). Il loro ruolo si limita a adottare le norme interne di un istituto di insegnamento nel rispetto del principio di legalità e sotto il controllo dei giudici amministrativi.

96§. D'altra parte, la Corte può ammettere che, in un settore come le norme interne di un'università, può rivelarsi difficile elaborare leggi di una molto grande precisione, o inopportuno formulare norme rigide (vedere, *mutatis mutandis*, *Gorzelik ed altri*, precitato, § 67).

97§. Allo stesso modo, è fuori di dubbio che il portamento del foulard islamico era regolamentato almeno fin dal 1994 all'Università di Istanbul, cioè ben prima che la ricorrente vi si iscriva (paragrafi 43 e 45 sopra).

98§. In queste condizioni, la Corte conclude che l'ingerenza controversa aveva una base legale nel diritto turco, cioè l'articolo 17 provvisorio della legge n. 2547, letto alla luce della giurisprudenza pertinente dei tribunali interni. La legge era così accessibile e può passare per essere formulata con sufficientemente precisione per soddisfare l'esigenza di prevedibilità. Infatti, la ricorrente poteva prevedere, fin dalla sua entrata all'università di Istanbul, che il portamento del foulard islamico da parte delle studentesse fosse regolamentato nello spazio universitario e, a partire dal 23 febbraio 1998, che rischiasse di vedersi rifiutare l'accesso ai corsi ed alle prove se essa persisteva a portare il foulard.

.3 Scopo legittimo

99§. In considerazione delle circostanze della causa e nell'ambito delle decisioni delle giurisdizioni interne, la Corte può accettare che l'ingerenza incriminata perseguiva essenzialmente gli obiettivi legittimi che sono la protezione dei diritti e libertà altrui e dell'ordine, cosa che non presta a discussione tra le parti.

4. "Necessaria in una società democratica"

.a) Tesi delle parti davanti alla Grande Camera

.i. La ricorrente

100§. La ricorrente contesta le considerazioni della Camera. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2004 e nella sua difesa orale all'udienza, ha sottolineato in particolare che i concetti di "democrazia" e di "repubblica" non sono simili. Mentre molti regimi totalitari si vantano "della Repubblica", solo una vera democrazia può essere fondata sui principi di pluralismo e di spirito d'apertura. Secondo essa, in Turchia, l'organizzazione dei sistemi giudiziari ed universitari è stata foggata al gradimento dei colpi di Stato militari del 1960, 1971 e 1980. Inoltre, riferendosi alla giurisprudenza della Corte ed alla prassi adottata in molti paesi europei, la ricorrente sostiene che gli Stati contraenti non devono disporre di un ampio margine di valutazione in materia di abbigliamento degli studenti. Spiega in particolare che in alcun paese europeo è vietato alle studentesse di portare il foulard islamico nelle università. D'altra parte, sostiene che nessuna tensione si è verificata negli istituti d'insegnamento di grado universitario per giustificare tale misura radicale.

101§. Sempre nelle sue osservazioni precitate, la ricorrente spiega che le studentesse sono persone adulte che dispongono di una facoltà di valutazione, della loro piena capacità giuridica e di quella di decidere liberamente la condotta da tenere. È quindi destituita di qualsiasi fondamento l'allegazione secondo cui, rivestendo il foulard islamico, ella si mostrerebbe irriverente verso i convinzioni altrui o cercherebbe di influenzare gli altri e pregiudicare i diritti e libertà altrui. Essa non ha creato alcun ostacolo esterno a qualsivoglia libertà con il sostegno o l'autorità dello Stato. Si tratta infatti di una scelta fondata sul suo credo religioso, che costituisce il diritto fondamentale più importante che le concede la democrazia pluralistica e liberale. È ai suoi occhi innegabile che una persona è libera di imporsi delle restrizioni se le giudica adeguate. D'altra parte, è ingiusto considerare che il portamento del foulard islamico da parte sua è contrario al principio di parità tra gli uomini e le donne, dato che tutte le religioni impongono tali restrizioni d'abbigliamento e che gli individui sono liberi di conformarvisi oppure no.

102§. In compenso, nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2005, la ricorrente ha dichiarato di potere accettare l'idea che il portamento del foulard islamico non è sempre protetto dalla libertà di religione (paragrafo 73 sopra).

ii. Il Governo

103§. Il Governo sottoscrive la conclusione della Camera (paragrafo 71 sopra).

b) Valutazione della Corte

i Principi generali

104§. La Corte ricorda che, così come l'articolo 9 la protegge, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare, nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo – a caro prezzo conquistato nel corso dei secoli – che non può essere dissociato da simile società. Questa libertà include, in particolare, quella di aderire o no ad una religione e quella di praticarla o non praticarla (vedere, tra l'altro, *Kokkinakis c. Grecia*, sentenza del 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 3, e *Buscarini ed altri c. San Marino* (Grande Camera), n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I).

105§. Se la libertà di religione dipende inizialmente dal foro interno, implica anche quella di manifestare la sua religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e nella cerchia di quelli di cui si condivide la fede. L'articolo 9 enumera le diverse forme che possono assumere la manifestazione di una religione o convinzione, cioè il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti (vedere, *mutatis mutandis*, *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* (Grande Camera), n. 27417/95, § 73, CEDU 2000-VII).

L'articolo 9 non protegge tuttavia qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione (vedere, fra molti altri, *Kalaç c. Turchia*, sentenza del 1 luglio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV, p. 1209, § 27, *Arrowsmith c. Regno Unito*, n. 7050/75, decisione della Commissione del 12 ottobre 1978, Decisioni e Rapporti (DR) 19, p. 5, *C. c. Regno Unito*, n. 10358/83, decisione della Commissione del 15 dicembre 1983, DR 37, p. 142, e *Tecapelli ed altri c. Turchia* (decisione), n. 31876/96, 11 settembre 2001).

106§. In una società democratica, in cui molte religioni coesistono nell'ambito di una stessa popolazione, può rivelarsi necessario armonizzare la libertà di manifestare la sua religione o i suoi convinzioni con limitazioni atte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e garantire il rispetto delle convinzioni di ciascuno (*Kokkinakis*, precitato, p. 18, § 33). Questo deriva allo stesso tempo dal paragrafo 2 dell'articolo 9 e dagli obblighi positivi che incombono allo Stato ai sensi

dell'articolo 1 della Convenzione di riconoscere ad ogni persona che soggiace alla sua giurisdizione i diritti e libertà definiti nella Convenzione.

107§. La Corte ha spesso messo l'accento sul ruolo dello Stato come organizzatore neutrale ed imparziale dell'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze, ed ha segnalato che questo ruolo contribuisce a garantire l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica. Essa ritiene anche che il dovere di neutralità e d'imparzialità dello Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di quest'ultimo quanto alla legittimità delle credenze religiose o delle modalità d'espressione di queste (vedere *Manoussakis ed altri c. Grecia*, sentenza del 26 settembre 1996, Raccolta 1996-IV, p. 1365, § 47, *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* (Grande Camera), n. 30985/96, § 78, CEDU 2000-XI, *Refah Partisi ed altri*, precitato, § 91), e considera che questo dovere impone allo Stato di assicurarsi che gruppi opposti si tollerino (*Partito comunista unificato della Turchia ed altri c. Turchia*, sentenza del 30 gennaio 1998, Raccolta 1998-I, § 57). Pertanto, il ruolo delle autorità in questo caso non è quello di sopprimere la causa delle tensioni eliminando il pluralismo, ma di assicurarsi che i gruppi uno all'altro opposti si tollerino (*Serif c. Grecia*, n. 38178/97, § 53, CEDU 1999-IX).

108§. Pluralismo, tolleranza e spirito d'apertura caratterizzano una "società democratica". Benché occorra a volte subordinare gli interessi di individui a quelli di un gruppo, la democrazia non si riduce alla supremazia costante dell'opinione di una maggioranza ma esige un equilibrio che garantisca agli individui minoritari un trattamento giusto ed atto ad evitare ogni abuso di una posizione dominante (vedere, *mutatis mutandis*, *Young, James e Webster c. Regno Unito*, sentenza del 13 agosto 1981, serie A n. 44, p. 25, § 63, e *Chassagnou ed altri c. Francia* (Grande Camera), N. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 112, CEDU 1999-III). Il pluralismo e la democrazia devono anche basarsi sul dialogo ed uno spirito di compromesso, che implicano necessariamente da parte degli individui concessioni diverse che si giustificano ai fini della salvaguardia e della promozione degli ideali e valori di una società democratica (vedere, *mutatis mutandis*, *Partito comunista unificato della Turchia ed altri*, precitata, pp 21-22, § 45, e *Refah Partisi ed altri*, precitato, § 99). Se i "diritti e libertà- altrui" appaiono essi stessi fra quelli garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, bisogna ammettere che la necessità di proteggerli possa condurre gli Stati a restringere altri diritti o libertà anche consacrati dalla Convenzione: è precisamente questa ricerca costante di un equilibrio tra i diritti fondamentali di ciascuno che costituisce la base di una "società democratica" (*Chassagnou ed altri*, precitato, § 113).

109§. Quando si trovano in gioco questioni sulle relazioni tra lo Stato e le religioni, su cui possono ragionevolmente esistere in una società democratica divergenze profonde, occorre attribuire un'importanza particolare al ruolo di colui che decide a livello nazionale (vedere, *mutatis mutandis*, *Cha'are Shalom Ve Tsedek*, precitata, § 84, e *Wingrove c. Regno Unito*, sentenza del 25 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1958, § 58). Tale è in particolare il caso quando si tratta della regolamentazione del portamento di simboli religiosi negli istituti di insegnamento, tanto più, come lo dimostra la rassegna di diritto comparato (paragrafi 55-65 qui *sopra*), Infatti, non è possibile distinguere attraverso l'Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società (*Otto-Preminger-Institut c. Austria*, sentenza del 20 settembre 1994, serie A n. 295-A, p. 19, § 50) ed il senso o l'impatto degli atti che corrispondono all'espressione pubblica di una convinzione religiosa non sono gli stessi secondo le epoche ed i contesti (vedere, ad esempio, *Dahlab c. Svizzera* (decisione) n. 42393/98, CEDU 2001-V). La regolamentazione in materia può variare quindi da un paese all'altro in funzione delle tradizioni nazionali e delle esigenze imposte dalla protezione dei diritti e libertà altrui ed il mantenimento dell'ordine pubblico (vedere, *mutatis mutandis*, *Wingrove*, precitato, p. 1957, § 57). Di conseguenza, la scelta quanto alla dimensione ed alle modalità di tale regolamentazione deve, per forza di cose, essere entro una certa misura lasciata allo Stato interessato, poiché dipende dal contesto nazionale interessato (vedere, *mutatis mutandis*, *Gorzelik*, precitato, § 67 e *Murphy c. Irlanda*, n. 44179/98, § 73, CEDU 2003-IX (estratti)).

110§. Questo margine di valutazione procede parallelamente ad un controllo europeo che riguarda allo stesso tempo la legge e le decisioni che la applicano. Il compito della Corte consiste

nel ricercare se le misure adottate a livello nazionale si giustificano nel loro principio e sono proporzionate (*Manoussakis ed altri*, precitato, § 44). Per delimitare l'ampiezza di questo margine di valutazione nella specie, la Corte deve tenere conto della posta in gioco, cioè la protezione dei diritti e libertà altrui, gli imperativi dell'ordine pubblico, la necessità di mantenere la pace civile ed un vero pluralismo religioso, indispensabile per la sopravvivenza di una società democratica (vedere, *mutatis mutandis*, *Kokkinakis*, precitato, § 31, *Manoussakis ed altri*, precitato, p. 1364, § 44, e *Casado Coca* precitato, §55).

111§. La Corte ricorda anche che, nelle decisioni *Karaduman c. Turchia* (n. 16278/90, decisione della Commissione del 3 maggio 1993, DR 74, p. 93 e *Dahlab*, precitata), gli organi della Convenzione hanno considerato che, in una società democratica, lo Stato può limitare il portamento del foulard islamico se ciò nuoce all'obiettivo di protezione dei diritti e libertà altrui, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso *Karaduman* precitato, le misure adottate nelle università in vista di impedire ad alcuni movimenti fondamentalisti religiosi di esercitare una pressione sugli studenti che non praticano la religione in causa o su quelli che aderiscono ad un'altra religione sono state considerate giustificate nei confronti dell'articolo 9 § 2 della Convenzione. Di conseguenza, si è stabilito che istituti dell'insegnamento di grado universitario possano regolamentare la manifestazione dei riti e dei simboli di una religione fissando restrizioni di luogo e di forma, allo scopo di garantire la mescolanza di studenti di credenze diverse e proteggere così l'ordine pubblico e le credenze altrui (vedere, anche, *Refah Partisi ed altre*, precitato, § 95). Nel quadro del caso *Dahlab* precitato, che riguardava una insegnante di una classe di prima infanzia, la Corte ha in particolare messo l'accento sul "segno esteriore forte" che rappresentava il portamento del foulard da parte di quest'ultima e si è interrogata sull'effetto da proselito che può avere il portamento di tale simbolo dal momento che sembrava essere imposto alle donne da un precetto religioso difficilmente conciliabile con il principio d'uguaglianza dei sessi. Ha anche notato la difficoltà di conciliare il portamento del foulard islamico da parte di una insegnante con il messaggio di tolleranza, di rispetto altrui e soprattutto d'uguaglianza e di non discriminazione che, in una democrazia, qualsiasi insegnante deve trasmettere ai suoi allievi.

.ii Applicazione di questi principi alla fattispecie

112§. L'ingerenza controversa che costituisce la regolamentazione del 23 febbraio 1998, che sottopone il portamento del foulard islamico da parte delle studentesse, come la Sig.na Sahin, a restrizioni di luogo e di forma nella cerchia universitaria, era fondata, secondo le giurisdizioni turche (paragrafi 37, 39 e 41 sopra) in particolare sui due principi di laicità e d'uguaglianza.

113§. Nella loro sentenza del 7 marzo 1989, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la laicità, che costituisce il garante dei valori democratici, è alla confluenza della libertà e dell'uguaglianza. Questo principio vieta allo Stato di testimoniare una preferenza per una religione o credenza precisa, guidando così lo Stato nel suo ruolo d'arbitro imparziale, ed implica necessariamente la libertà di religione e di coscienza. Mira anche a tutelare l'individuo non soltanto contro ingerenze arbitrarie dello Stato ma anche contro pressioni esterne che emanano dai movimenti estremisti. Secondo questi giudici, d'altra parte, la libertà di manifestare la religione può essere limitata allo scopo di preservare questi valori e principi (paragrafo 39 sopra).

114§. Come lo ha sottolineato giustamente la Camera (paragrafo 106 della sua sentenza), la Corte trova tale concezione della laicità rispettosa dei valori sottostanti alla Convenzione. Costata che la salvaguardia di questo principio, indubbiamente uno dei principi fondatori dello Stato turco che corrispondono alla preminenza del diritto ed al rispetto dei Diritti dell'Uomo e della democrazia, possono essere considerati come necessari alla protezione del sistema democratico in Turchia. Un atteggiamento non che rispettasse questo principio non sarà necessariamente accettato come facente parte della libertà di manifestare la religione e non beneficerà della protezione che garantisce l'articolo 9 della Convenzione (*Refah Partisi ed altri*, precitato, § 93).

115§. Dopo avere esaminato le argomentazioni delle parti, la Grande Camera non vede alcuna ragione pertinente di allontanarsi dalle seguenti considerazioni della Camera (paragrafi 107-109 della sua sentenza):

<<(…) la Corte nota che il sistema costituzionale turco mette l'accento sulla tutela dei diritti delle donne. L'uguaglianza tra i sessi, riconosciuta dalla Corte europea come uno dei principi essenziali sottostanti alla Convenzione ed un obiettivo degli Stati membri del Consiglio d'Europa (vedere, ad esempio, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, sentenza del 28 maggio 1985, serie A n. 77, p. 38, § 78, *Schuler-Zraggen c. Svizzera*, sentenza del 24 giugno 1993, serie A n. 263, pp 21-22, § 67, *Burghartz c. Svizzera*, sentenza del 22 febbraio 1994, serie A n. 280-B, p. 27, § 27, *Van Raalte c. Paesi Bassi*, sentenza del 21 febbraio 1997, Raccolta 1997-I, p.186 § 39 *in fine*, e *Petrovic c. Austria*, sentenza del 27 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 587, § 37), è stato parimenti considerato dalla Corte costituzionale turca come un principio implicitamente contenuto nei valori che ispirano la Costituzione.

(…) Inoltre, così come i giudici costituzionali (...), la Corte ritiene che, quando si affronta la questione del foulard islamico nel contesto turco, non si può fare astrazione dell'impatto che può avere il portamento di questo simbolo, presentato o percepito come un obbligo religioso costringitivo, su quelli che non lo sfoggiano. Entrano in gioco in particolare, come lei lo ha già sottolineato (*Karaduman*, sentenza precitata, e *Refah Partisi ed altri*, precitata, § 95), la protezione dei "diritti e libertà altrui" ed il "mantenimento dell'ordine pubblico" in un paese in cui la maggioranza della popolazione, che manifesta un attaccamento profondo ai diritti delle donne e ad un modo di vita laico, aderisce alla religione musulmana. Una limitazione in materia può dunque passare per rispondere ad una "necessità sociale imperiosa" che tende a raggiungere questi due scopi legittimi, tanto più che, come indicano le giurisdizioni turche (...), questo simbolo religioso aveva acquisito negli ultimi anni in Turchia una portata politica.

(…) la Corte non perde di vista che esistono in Turchia dei movimenti politici estremisti che cercano di imporre alla società intera i loro simboli religiosi e la loro concezione della società, fondata su norme religiose (...) Essa ricorda di avere già dichiarato che ogni Stato contraente può, in conformità con le disposizioni della Convenzione, prendere posizione contro tali movimenti politici in funzione della sua esperienza storica (*Refah Partisi ed altri*, precitata, § 124). La regolamentazione controversa si situa dunque in tale contesto e costituisce una misura volta a raggiungere gli scopi legittimi sopra enunciati e proteggere così il pluralismo in un istituto universitario>>.

116§. Visto il contesto sopra descritto, è il principio di laicità come interpretato dalla Corte costituzionale (paragrafo 39 sopra) che è la considerazione primordiale che ha motivato il divieto del portamento di simboli religiosi nelle università. In tale contesto, in cui i valori di pluralismo, di rispetto dei diritti altrui ed, in particolare, di parità degli uomini e delle donne davanti alla legge, sono insegnati ed applicati nella pratica, si può capire che le autorità competenti abbiano voluto preservare il carattere laico del loro istituto e così abbiano considerato contrario a questi valori accettare il portamento di abbigliamento religiosi, tra cui, come nella specie, quello del foulard islamico.

117§. Resta da determinare se, in questo caso, esistesse una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e gli obiettivi legittimi perseguiti dall'ingerenza contestata.

118§. Di primo acchito, così come la Camera (paragrafo 111 della sua sentenza), occorre constatare che le parti ammettono che, nelle università turche, gli studenti musulmani praticanti, nei limiti portati dalle esigenze dell'organizzazione dell'insegnamento, possono adempiere alle forme abituali con le quali un musulmano manifesta la sua religione. Risulta d'altra parte dalla decisione del 9 luglio 1998 adottata dall'università di Istanbul che ogni specie di abbigliamento religioso è parimenti vietato nella cerchia universitaria (paragrafo 47 sopra).

119§. Occorre anche osservare che, quando la questione del portamento del foulard islamico da parte degli studenti si è posta nel 1994 all'Università di Istanbul nel quadro delle formazioni sanitarie, il rettore dell'università ha ricordato agli studenti la ragion d'essere delle norme che disciplinano l'abbigliamento. Sottolineando la deviazione della rivendicazione che mira ad ottenere l'autorizzazione di portare il foulard islamico in tutti gli spazi dell'università e facendo valere le esigenze legate al mantenimento dell'ordine pubblico imposte dalle formazioni sanitarie, ha chiesto agli studenti di rispettare queste norme, che erano in conformità con la legislazione e la giurisprudenza delle alte giurisdizioni (paragrafi 43-44 sopra).

120§. Peraltro, il processo d'applicazione della regolamentazione in questione sfociato nella decisione del 9 luglio 1998 si è svolto durante molti anni ed è stato segnato da un ampio dibattito in seno alla società turca ed al mondo educativo (paragrafo 35 sopra). Le due alte giurisdizioni, il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale, hanno potuto elaborare una giurisprudenza consolidata in materia (paragrafi 37, 39 e 41 sopra). Occorre constatare che, nel corso di questo processo decisionale, le autorità universitarie hanno cercato di adattare il loro atteggiamento all'evoluzione del contesto per non chiudere le loro porte alle studentesse velate, continuando a dialogare con queste pur vegliando al mantenimento dell'ordine pubblico ed, in particolare, delle esigenze imposte dalla formazione di cui si tratta.

121§. A tale riguardo, la Corte non sottoscrive l'argomentazione della ricorrente secondo la quale il fatto che l'inosservanza del codice sull'abbigliamento non era suscettibile di sanzione disciplinare equivale all'assenza di norma (paragrafo 81 sopra). Trattandosi dei mezzi da usare per garantire il rispetto delle norme interne, non spetta alla Corte sostituire la sua visione a quella delle autorità universitarie. Quest'ultime, essendo a contatto diretto e permanente con la comunità educativa, sono normalmente meglio posizionate rispetto ad una giurisdizione internazionale per valutare le necessità ed il contesto locali o le esigenze di una data formazione (vedere, *mutatis mutandis*, *Valsamis c. Grecia*, sentenza del 18 dicembre 1996, Raccolta 1996-VI, p. 2325, § 32). Del resto, avendo constatato la legittimità dello scopo della regolamentazione, la Corte non può applicare il criterio di proporzionalità in modo da rendere priva di senso la nozione di "norma interna" di uno istituto. L'articolo 9 non garantisce sempre il diritto di comportarsi in modo dettato da una convinzione religiosa (*Pichon e Sajous c. Francia* (decisione), n. 49853/99, CEDU 2001-X) e non conferisce agli individui che agiscono in tal modo il diritto di sottrarsi a norme che si sono rivelate giustificate (vedere il parere della Commissione, § 51 - formulato nel suo rapporto del 6 luglio 1995 -, sentenza *Valsamis*, precitato, p. 2337).

122§. Alla luce di quanto precede e tenuto conto del margine di valutazione degli Stati contraenti in materia, la Corte conclude che l'ingerenza controversa era giustificata nel suo principio e proporzionata all'obiettivo mirato.

123§. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 del PROTOCOLLO n. 1

A Sulla necessità di un esame separato della presente doglianza

.1 Posizione delle parti

124§. La Corte constata che se, davanti alla Camera, la ricorrente ha invocato alcuni articoli della Convenzione (articoli 8, 10 e 14 così come 2 del Protocollo n. 1), l'interessata ha perorato essenzialmente la violazione dell'articolo 9 della Convenzione. Nella sua domanda di rinvio, la Sig.na Sahin ha pregato la Grande Camera di concludere per la violazione degli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione come pure dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, non presentando alcun'argomentazione giuridica quanto all'articolo 10.

125§. Nella sua memoria del 27 gennaio 2005, la ricorrente sembra tuttavia mettere il suo argomento che riguarda la regolamentazione del 23 febbraio 1998 sotto una luce diversa da quella

che aveva adottato in particolare davanti alla Camera. Nella sua memoria precitata, essa ha "(allegato) al primo punto una violazione dell'articolo 2 del primo Protocollo e chiede(sto) alla Grande Camera di decidere in questo senso". Essa ha in particolare pregato la Corte "di constatare che la decisione controversa di proibire l'accesso dell'università alla ricorrente che porta, se necessario, il velo islamico, costituisce nella specie una violazione del diritto all'istruzione, come garantito dall'articolo 2 del primo Protocollo letto alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione".

126§. Quanto al Governo, sostiene che non vi è stata violazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

2. Sentenza della Camera

127§. La Camera ha concluso che alcuna questione distinta si poneva dal punto di vista degli articoli 8, 10 e 14 della Convenzione come pure dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, invocati dalla ricorrente, essendo le circostanze pertinenti le stesse dell'articolo 9, a proposito del quale essa ha concluso per l'assenza di violazione.

3. Valutazione della Corte

128§. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza ormai ben stabilita, "il caso" rinviato davanti alla Grande Camera include necessariamente tutti gli aspetti del ricorso che la Camera ha esaminato precedentemente nella sua sentenza, poiché alcun elemento permette un rinvio semplicemente parziale del caso (vedere, da ultimo, *Cumpana e Mazare c. Romania* (Grande Camera), n. 33348/96, § 66, CEDU 2004 -... e, *K. e T. c. Finlandia* (Grande Camera), n. 25702/94, §§ 140-141, CEDU 2001-VII). Il "caso" di cui è investita la Grande Camera è il ricorso tale quale è stato dichiarato ricevibile.

129§. La Corte ritiene che la doglianza fondata sulla prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 può essere considerata distinta da quella fondata sull'articolo 9 della Convenzione, tenuto conto delle circostanze proprie del caso e della natura fondamentale del diritto all'istruzione così come della posizione delle parti, nonostante il fatto che questa doglianza equivale in sostanza ad una critica della regolamentazione del 23 febbraio 1998 come era il caso nei confronti dell'articolo 9.

130§. In conclusione, la Corte esaminerà questa doglianza separatamente (vedere, *mutatis mutandis*, *Göç c. Turchia* (Grande Camera), n. 36590/97, § 46, CEDU 2002-V).

B. Sull'applicabilità

131§. La ricorrente deduce la violazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, così formulata:

<<Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno (...)>>

.1 Campo d'applicazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1

.a) Tesi delle parti davanti alla Grande Camera

132§. La ricorrente non dubita che il diritto all'istruzione, come previsto dalla prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, si applica all'insegnamento di grado universitario, dato che questa disposizione riguarda l'insieme degli istituti esistente ad un dato momento.

Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera sentenza 10.11.2005, caso Sahin c. Turchia

133§. Il Governo non si è pronunciato su questa questione.

b) Valutazione della Corte

134. Ai sensi della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Benché questo testo non faccia alcuna menzione dell'insegnamento di grado universitario, nulla tende neppure a segnalare che non è applicabile a tutti i livelli d'insegnamento, ivi compreso il grado universitario.

135§. Per quanto riguarda il contenuto del diritto all'istruzione e la dimensione dell'obbligazione che ne deriva, la Corte ricorda avere detto nel caso *Linguistico belga* ((al principale), sentenza del 23 luglio 1968, serie A n. 6, p. 31, § 3) che «la formulazione negativa significa, ed i lavori preparatori lo confermano, che le Parti contraenti non riconoscono un diritto all'istruzione che li costringerebbe ad organizzare a loro spese, od a sovvenzionare, un insegnamento di una forma o di un livello determinati. Non se ne potrebbe tuttavia dedurre che lo Stato non ha alcuna obbligazione positiva di garantire il rispetto di questo diritto, così come lo protegge la prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Poiché c'è il "diritto", quest'ultimo è garantito, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, ad ogni persona che soggiace alla giurisdizione di uno Stato contraente».

136§. La Corte non perde di vista che lo sviluppo del diritto all'istruzione, il cui contenuto varierebbe nel tempo e nello spazio in funzione delle circostanze economiche e sociali, dipende principalmente dalle necessità e dalle risorse della comunità. Tuttavia, è di cruciale importanza che la Convenzione sia interpretata ed applicata in un modo che ne renda le garanzie concrete ed effettive e non teoriche ed illusorie. Inoltre, è uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni attuali (*Marckx c. Belgio*, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31, p. 19, § 41, *Airey c. Irlanda*, sentenza del 9 ottobre 1979, serie A n. 32, pp 14-15, § 26, e da ultimo, *Mamatkulov ed Askarov c. Turchia* (Grande Camera), N. 46827/99 e 46951/99, § 121, 4 febbraio 2005). Ma se la prima frase dell'articolo 2 enuncia essenzialmente l'accesso agli istituti dell'insegnamento primario e secondario, nessuna paratia stagna (cloison étanche) separa l'insegnamento di grado universitario dal campo dell'istruzione. Infatti, in molti testi adottati recentemente, il Consiglio d'Europa ha sottolineato il ruolo essenziale e l'importanza del diritto all'accesso all'insegnamento di grado universitario nella promozione dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ed il rafforzamento della democrazia (vedere in particolare la Raccomandazione R (98) 3 e la Raccomandazione 1353 (1998), paragrafi 68 e 69 sopra). Come lo sottolinea la Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento di grado universitario nella regione europea (paragrafo 67 sopra), l'insegnamento di grado universitario «gioca un ruolo eminente nell'acquisizione e nel progresso della conoscenza» e «costituisce una eccezionale ricchezza culturale e scientifica tanto per l'individuo che per la società».

137§. Perciò, male si concepirebbe che gli istituti dell'insegnamento di grado universitario esistenti ad un dato momento sfuggono all'impero della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Il suddetto articolo non costringe certamente gli Stati contraenti a creare istituti di insegnamento di grado universitario. Tuttavia, uno Stato che ha creato tali istituti ha l'obbligazione di vegliare acciocché le persone usufruiscono di un diritto d'accesso effettivo a questi ultimi. In una società democratica, il diritto all'istruzione, indispensabile alla realizzazione dei Diritti dell'Uomo, occupa un posto così fondamentale che un'interpretazione restrittiva della prima frase dell'articolo 2 non corrisponderebbe allo scopo ed all'oggetto di questa disposizione (vedere, *mutatis mutandis*, *Linguistico belga*, precitato, p. 33, § 9, e *Delcourt c. Belgio*, sentenza del 17 gennaio 1970, serie A n. 11, p. 14, § 25).

138§. Quest'approccio è conforme alla posizione presa in considerazione nel caso *Linguistico belga* (sentenza precitata, p. 22) dalla Commissione che, fin dal 1965, dichiarava che, benché il campo d'applicazione del diritto protetto dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 non sia definito o

precisato dalla Convenzione, quest'ultimo comprendeva, "ai fini dell'esame del presente caso", "l'accesso all'insegnamento custode, primario, secondario e di grado universitario".

139§. Più tardi, in molte decisioni, la Commissione ha rilevato che "il diritto all'istruzione, ai sensi dell'articolo 2, riguarda all'essenziale l'istruzione elementare e non necessariamente degli studi di grado universitario come quelli di tecnologia" (*X. c. Regno Unito*, n. 5962/72, decisione della Commissione del 13 marzo 1975, DR 2, p. 50, e *Kramelius c. Svezia*, n. 21062/92, decisione della Commissione del 17 gennaio 1996). Nei casi più recenti, lasciando la porta aperta all'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 all'insegnamento universitario, essa ha preso in considerazione la legittimità di alcune restrizioni all'accesso agli istituti dell'insegnamento di grado universitario (vedere, per quanto riguarda un sistema limitato d'insegnamento di grado universitario, *X. c. Regno Unito*, n. 8844/80, decisione della Commissione del 9 dicembre 1980, DR 23, p. 228; per quanto riguarda misure d'esclusione temporanea o definitiva da un istituto di insegnamento, *Yanasik c. Turchia*, n. 14524/89, decisione della Commissione del 6 gennaio 1993, DR 74, p. 14, e *Sulak c. Turchia*, n. 24515/94, decisione della Commissione del 17 gennaio 1996, DR 84, p. 98).

140§. Quanto alla Corte, a seguito del caso *Linguistico belga*, essa ha dichiarato irricevibili molti casi che riguardano l'insegnamento di grado universitario, non perché la prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non si applicava ma fondandosi su un'altra ragione d'irricevibilità (doglianza di una persona minorata che non ha soddisfatto le condizioni d'accesso all'università, *Lukach c. Russia* (decisione), n. 48041/99, 16 novembre 1999; assenza d'autorizzazione per prepararsi e presentarsi all'esame finale del diploma di giurisprudenza all'università durante una detenzione, *Georgiou c. Grecia* (decisione), n. 45138/98, 13 gennaio 2000; interruzione degli studi di grado universitario in ragione d'una regolare condanna, *Durmaz ed altri c. Turchia* (decisione), n.º46506/99, 4 settembre 2001).

141§. Dall'insieme delle considerazioni che precedono, risulta che gli istituti dell'insegnamento di grado universitario, se esistono ad un dato momento, rientrano nel campo d'applicazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, dato che il diritto all'accesso a questi istituti costituisce un elemento inerente al diritto che enuncia la suddetta disposizione. Qui non si tratta di un'interpretazione estensiva tale da imporre agli Stati contraenti nuove obbligazioni: essa si fonda sugli stessi termini della prima frase del predetto articolo, letta nel suo contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo di questo trattato normativo che è la Convenzione (vedere, *mutatis mutandis*, *Golder c. Regno Unito*, sentenza 21 febbraio 1975, Serie A n. 18, p. 18, § 36).

142§. Perciò, la prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 trova ad applicarsi nella specie. Il modo in cui lo fa dipende tuttavia evidentemente dalle particolarità dal diritto all'istruzione.

C. Sul merito

.1 Tesi delle parti davanti alla Grande Camera

.a) La ricorrente

143§. Per la ricorrente, è evidente che il divieto del portamento del foulard islamico che emana dalle autorità pubbliche costituisce un'ingerenza nel suo diritto all'istruzione, che è consistita nel rifiuto dell'accesso alle prove d'oncologia il 12 marzo 1998, nel rifiuto dell'iscrizione amministrativa il 20 marzo 1998 e nel rifiuto dell'accesso nel corso di neurologia il 16 aprile 1998 ed alle prove scritte del corso di sanità popolare il 10 giugno 1998.

.144§. La ricorrente ammette che, per sua natura, il diritto all'istruzione richiede di essere regolamentato dallo Stato. Ai suoi occhi, la regolamentazione deve seguire gli stessi criteri di quelli che valgono per le ingerenze autorizzate dagli articoli da 8 ad 11 della Convenzione. A tale

riguardo, sottolinea l'assenza di una disposizione nel diritto nazionale turco che impedisce la prosecuzione di studi di grado universitario, e dichiara che le leggi in vigore non attribuiscono al rettorato la competenza ed il potere di rifiutare l'accesso all'università alle studentesse che indossano il foulard.

145§. L'interessata sottolinea di avere potuta iscriversi all'università allorché portava il foulard ed ivi proseguire i suoi studi del genere senza complicazioni per quattro anni e mezzo. Così, sostiene che non esisteva alcuna fonte giuridica interna che, al momento della sua iscrizione all'università e durante il periodo in cui essa proseguiva i suoi studi, avrebbe permesso di prevedere che, alcuni anni più tardi, essa non potrebbe più accedere alle aule dei corsi.

146§. Pur ribadendo che i mezzi usati nella specie erano sproporzionati all'obiettivo perseguito, la ricorrente ammette che gli istituti dell'insegnamento di grado universitario possono, normalmente, aspirare a fornire un insegnamento in un clima di serenità e di sicurezza. Tuttavia, come ne testimonia l'assenza di procedimento disciplinare nei suoi confronti, essa afferma che portando il foulard islamico, non ha affatto disturbato l'ordine pubblico né portato danno ai diritti e libertà degli altri studenti. Inoltre, secondo essa, le autorità competenti dell'università hanno sufficientemente a loro disposizione strumenti per garantire la tutela dell'ordine pubblico, come i meccanismi disciplinari o adire le giurisdizioni repressive, se il comportamento dello studente è costitutivo di un reato.

147§. La ricorrente sostiene che il fatto di condizionare la prosecuzione dei suoi studi alla soppressione del foulard e rifiutarle l'accesso agli istituti di insegnamento in caso d'inosservanza di questa condizione comporta effettivamente ed abusivamente una limitazione alla essenza del diritto all'istruzione e rende questo diritto inutilizzabile. Ciò vale tanto più per lei che è una giovane adulta che ha costruito la sua personalità ed integrato valori di natura sociale e morale e che si è vista privata di qualsiasi possibilità di continuare i suoi studi in Turchia in armonia con le sue convinzioni.

148§. Per tutte queste ragioni, la ricorrente sostiene che, indipendentemente dalla portata del margine di valutazione che gli è stato concesso, lo Stato convenuto ne ha superato i limiti ed ha violato il suo diritto all'istruzione, letto alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.

b) Il Governo

149§. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte, il Governo ricorda che gli Stati contraenti dispongono di un margine di valutazione per adottare regolamentazioni in materia d'insegnamento.

150§. Egli fa valere anche che la ricorrente si era iscritta alla facoltà di medicina di Cerrahpasa dell'Università di Istanbul mentre proseguiva da cinque anni i suoi studi alla facoltà di medicina dell'università di Bursa, dove portava il velo. Con una circolare, il rettore dell'Università di Istanbul aveva proibito il portamento del velo nell'università. Questo divieto si fondava sulle sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Come lo indicano il ricorso e la domanda di rinvio, l'interessata non ha avuto alcun ostacolo quando si è iscritta alla facoltà di medicina di Cerrahpasa. Ciò prova che ha beneficiato della parità di trattamento in materia di diritto d'accesso agli istituti di insegnamento. Quanto all'ingerenza che ha subito a causa della applicazione della circolare del 23 febbraio 1998, il Governo si limita a sottolineare che questa era stata sottoposta al controllo dalle istanze giudiziarie.

151§. In conclusione, chiedendo che sia confermata la sentenza della Camera, il Governo sostiene che la regolamentazione controversa non era contraria alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del margine di valutazione accordata agli Stati contraenti.

2. Valutazione della Corte

.a) Principi generali

152§. Il diritto all'istruzione, così come è previsto dalla prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, garantisce a chiunque è soggetto alla giurisdizione degli Stati contraenti "un diritto di accesso agli istituti scolastici che esistono ad un dato momento "; ma l'accesso a quest'ultimi costituisce soltanto una parte di questo diritto fondamentale. Affinché questo diritto "produca effetti utili, occorre ancora, in particolare, che l'individuo che ne è titolare abbia la possibilità di trarre un vantaggio dall'insegnamento seguito, cioè il diritto di ottenere, conformemente alle norme in vigore in ogni Stato, sotto una forma o un'altra, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti" (*Linguistica belga*, precitata, pp. 30-32, §§ 3-5; vedere anche *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n. 23, pp. 25-26, § 52). Allo stesso modo, la parte di frase "non può a nessuno (...)" include il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini nell'esercizio del diritto all'istruzione.

153§. Il diritto fondamentale di ciascuno all'istruzione vale per gli allievi degli istituti dell'istruzione pubblica così come per gli istituti privati, senza alcuna distinzione (*Costello-Roberts c. Regno Unito*, sentenza del 25 marzo 1993, serie A n. 247-C, p. 58, § 27).

154§. Per importante che sia, questo diritto non è tuttavia assoluto; può dare luogo a limitazioni implicitamente ammesse poiché "richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato" (*Linguistica belga*, precitata, p. 32, § 5; vedere anche, *mutatis mutandis*, *Golder*, precitato, pp. 18-19, § 38, e *Fayed c. Regno Unito*, sentenza del 21 settembre 1994, serie A n. 294-B, pp. 49-50, § 65). Certamente, norme che disciplinano gli istituti di insegnamento possono variare nel tempo in funzione tra l'altro delle necessità e delle risorse della comunità come pure delle particolarità dell'insegnamento di vari livelli. Di conseguenza, le autorità nazionali usufruiscono in materia di un certo margine di valutazione, ma spetta alla Corte deliberare in ultima istanza sul rispetto delle esigenze della Convenzione. Allo scopo di assicurarsi che le limitazioni applicate non riducano il diritto di cui si tratta al punto di colpirlo nella sua sostanza stessa e di privarlo della sua efficacia, la Corte deve convincersi che queste siano prevedibili per il giudicabile e tendano ad uno scopo legittimo. Tuttavia, a differenza degli articoli da 8 ad 11 della Convenzione, essa (la Corte n.d.t.) non è legata da un'enumerazione esaustiva degli "scopi legittimi" nell'ambito dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (vedere, *mutatis mutandis*, *Podkolzina c. Lettonia*, n. 46726/99, § 36, CEDU 2002-II). Inoltre, simile limitazione si concilia con il suddetto articolo soltanto se esiste una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e lo scopo considerato.

155§. Tali limitazioni non devono neppure scontrarsi con altri diritti consacrati dalla Convenzione e dai Protocolli (*Linguistica belga*, precitata, p. 32, § 5, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, p.19, § 41, e *Yanasik*, sentenza precitata). Le disposizioni di questi devono essere considerate come una totalità. Di conseguenza, occorre leggere, se necessario, la prima frase dell'articolo 2 alla luce, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen*, precitata, p. 26, § 52 *in fine*).

156§. Il diritto all'istruzione non esclude normalmente il ricorso a misure disciplinari, ivi comprese misure d'esclusione temporanea o definitiva da un istituto di insegnamento in vista di garantire l'osservanza delle norme interne degli istituti. L'applicazione di sanzioni disciplinari costituisce uno dei metodi con i quali la scuola cerca di raggiungere lo scopo per cui è stata creata, compreso lo sviluppo e la foggatura del carattere e della mente degli allievi (vedere, in particolare, *Campbell e Cosans*, precitata, p.14, § 33; vedere anche, per quanto riguarda l'esclusione di un allievo dalla scuola militare, *Yanasik*, decisione precitata, o l'esclusione di uno studente per frode, *Sulak*, sentenza precitata).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

157§. Per analogia con il suo ragionamento che riguarda l'esistenza di un'ingerenza nell'ambito dell'articolo 9 (paragrafo 78 sopra), la Corte può ammettere che la regolamentazione controversa sulla quale era fondato il rifiuto d'accesso a molti corsi o prove opposto all'interessata a causa del suo foulard islamico ha costituito una limitazione al diritto di questa all'istruzione, nonostante il

fatto che l'interessata ha avuto accesso all'università ed ha potuto seguire il cursus di sua scelta in funzione dei suoi risultati all'esame d'entrata all'università. Tuttavia, un'analisi del caso nei confronti del diritto all'istruzione non può nella specie dissociarsi dalla conclusione alla quale la Corte è giunta più sopra dal punto di vista dell'articolo 9 (paragrafo 122 sopra). Infatti, le considerazioni enunciate a tale riguardo valgono evidentemente per la doglianza fondata sull'articolo 2 del Protocollo n. 1, che costituisce una critica della regolamentazione incriminata presentata in un'ottica simile a quella formulata nei confronti dell'articolo 9.

158§. A questo riguardo, la Corte ha già stabilito che la limitazione controversa fosse prevedibile per il giudicabile e perseguisse gli obiettivi legittimi che sono la protezione dei diritti e libertà altrui ed il mantenimento dell'ordine pubblico (paragrafi 98 e 99 sopra). Questa limitazione aveva manifestamente per finalità di preservare il carattere laico degli istituti di insegnamento.

159§. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte ricorda di avere giudicato ai paragrafi da 118 a 121 qui sopra che esisteva una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e lo scopo considerato, fondandosi in particolare sui seguenti elementi che sono, evidentemente, pertinenti nella specie. Da una parte, è manifesto che le misure in questione non costituiscono un ostacolo all'esercizio da parte degli studenti degli obblighi che costituiscono le forme abituali di una pratica religiosa. D'altra parte, il processo decisionale che riguarda l'applicazione dei regolamenti interni ha soddisfatto, nella misura del possibile, ad un esercizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco. Le autorità universitarie hanno giudiziosamente cercato di trovare mezzi adeguati senza pregiudizio dell'obbligo di proteggere i diritti altrui e gli interessi del mondo educativo per non chiudere le porte delle università alle studentesse velate. Infine, appare anche che questo processo era munito di garanzie - principio di legalità e controllo giurisdizionale - atte a proteggere gli interessi degli studenti (paragrafo 95 sopra).

160§. È d'altra parte artificioso pensare che la ricorrente, studentessa in medicina, ignorasse le norme interne dell'Università di Istanbul che introducevano una restrizione di luogo al portamento degli abbigliamenti religiosi, e non era sufficientemente informata della loro giustificazione. Essa poteva ragionevolmente prevedere che rischiasse di vedersi rifiutare l'accesso ai corsi e prove se persistesse a portare il foulard islamico a partire dal 23 febbraio 1998, come ciò è avvenuto più tardi.

161§. Perciò, la limitazione in questione non ha messo in pericolo la stessa sostanza del diritto all'istruzione della ricorrente. Inoltre, alla luce delle sue conclusioni riguardo agli altri articoli invocati dalla ricorrente (paragrafi 122 sopra e 166 sotto), la Corte osserva che la limitazione in questione non contrasta ulteriormente con altri diritti consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

162§. In conclusione, non vi è stata violazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

III. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, 10 E 14 DELLA CONVENZIONE

163§. Come davanti alla Camera, la ricorrente deduce una violazione degli articoli 8, 10 e 14 della Convenzione: la regolamentazione di cui essa si duole minaccerebbe il suo diritto al rispetto della sua vita privata ed al suo diritto alla libertà d'espressione, e costituirebbe anche un trattamento discriminatorio.

164§. La Corte non ravvisa tuttavia alcuna violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione, essendo l'argomentazione fondata su questi soltanto la nuova formulazione della doglianza espressa nell'ambito dell'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, a proposito dei quali la Corte ha concluso per l'assenza di violazione.

165§. Per quanto riguarda la doglianza fondata sull'articolo 14, preso isolatamente o combinato con l'articolo 9 della Convenzione e con la prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, la Corte

rileva che quest'ultimo non è stato esposto in modo approfondito nelle difese orali della parte ricorrente presentate alla Grande Camera. D'altra parte, come ciò è stato già notato (paragrafi 99 e 158 sopra), la regolamentazione riguardante il portamento del foulard islamico non riguarda l'appartenenza della ricorrente ad una religione, ma persegue in particolare l'obiettivo legittimo di protezione dell'ordine e dei diritti e libertà altrui ed ha ovviamente per finalità di preservare il carattere laico degli istituti di insegnamento. Di conseguenza, le considerazioni a sostegno delle conclusioni della Corte secondo le quali alcuna violazione può essere constatata riguardo all'articolo 9 della Convenzione ed all'articolo 2 del Protocollo n. 1 valgono indiscutibilmente per la doglianza fondata sull'articolo 14, preso isolatamente o combinato con le suddette disposizioni.

166§. Perciò, la Corte conclude che gli articoli 8, 10 e 14 della Convenzione non sono stati infranti.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, per sedici voti contro uno, che non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione;

2. *Dichiara*, per sedici voti contro uno, che non vi è stata violazione della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1;

3. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;

4. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione;

5. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

Redatta in francese ed in inglese, quindi pronunciata in pubblica udienza al palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 10 novembre 2005.

Luzius WILDHABER (Presidente)

T.L. EARLY (Cancelliere aggiunto)

– Alla presente sentenza si trova unita, ai sensi degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento, la esposizione delle opinioni seguenti:

- - opinione concordante comune al sig. Rozakis ed alla signora Vajic ;
- - opinione dissenziente della signora Tulkens.

Questa sentenza è definitiva.

Può subire dei ritocchi di forma.